SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA ——

n. 120

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 al 14 luglio 2004)

INDICE

BARELLI: sulla mancata attuazione della legge 7 giugno 2000, n. 150 (4-06645) (risp. Maz- ZELLA, ministro per la funzione pubblica) Pag.	6807	CREMA: sul Consiglio generale degli italiani all'estero (4-06833) (risp. Antonione, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) Pag.	6831
BASSANINI ed altri: sul sottosegretario Leandro Saporito (4-06825) (risp. MAZZELLA, ministro per la funzione pubblica)	6813	DANIELI Franco: sui Comitati per gli italiani all'estero (4-06539) (risp. Antonione, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	6832
BEDIN: sull'organico magistrale della quarta Direzione di Padova (4-02206) (risp. APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'uni- versità e la ricerca)	6816	DE PAOLI: sulla realizzazione di una cava a Fara Gera d'Adda (Bergamo) (4-05781) (risp. Matteoli, ministro dell'ambiente e per la tu- tela del territorio)	6826
BEVILACQUA: sulla concessione di uno spec- chio d'acqua nel comune di Briatico (4-06358) (risp. Matteoli, ministro dell'am- biente e per la tutela del territorio)	6820	DE PETRIS ed altri: sul duomo francescano di Amatrice (4-05860) (risp. Bono, sottosegreta- rio di Stato per i beni e le attività culturali)	6834
BOCO: sul dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Firenzuola (4-05497) (risp. Matteoli, ministro dell'ambiente e per la tu- tela del territorio)	6821	EUFEMI: sulla mancata attuazione della legge 7 giugno 2000, n. 150 (4-06779) (risp. Mazzella, ministro per la funzione pubblica)	6807
BUCCIERO: sulla presenza di amianto nell'ex Caserma Rossani di Bari (4-06322) (risp. Matteoli, ministro dell'ambiente e per la tu- tela del territorio)	6824	IERVOLINO: su un concorso per la promozione dell'immagine della pubblica amministrazione (4-06406) (risp. Mazzella, <i>ministro per la funzione pubblica</i>)	6835
CASTAGNETTI: sulla realizzazione di una cava a Fara Gera d'Adda (Bergamo) (4-05738) (risp. Matteoli, ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)	6825	LAURO: sul sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (4-04887) (risp. Tassone, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)	6838
COSTA: sulla chiesa della pietà di Matino (Lecce) (4-06551) (risp. Bono, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)	6830	LAVAGNINI: sul volume «E-government: an Italian experience» (4-02610) (risp. Mantica, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	6845

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

6849

6852

6853

6855

6809

6856

Fascicolo 120

MALABARBA: su alcune disposizioni emanate dal Comando militare della capitale (4-06116) (risp. Martino, ministro della difesa)

Pag. 6847

su una transazione relativa al processo contro i vertici delle industrie chimiche a Porto Marghera (4-06756) (risp. MATTEOLI, ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio)

MANFREDI: sull'acqua «Eau vital» (4-06482) (risp. Sirchia, ministro della salute)

OCCHETTO ed altri: sull'esercizio del voto per i militari italiani all'estero (4-06910) (risp. Antonione, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

PASSIGLI: su una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea contro lo Stato italiano (4-06282) (risp. Bono, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)

PASSIGLI, CALVI: sulla mancata attuazione della legge 7 giugno 2000, n. 150 (4-06846) (risp. Mazzella, ministro per la funzione pubblica)

PERUZZOTTI: sulla validità al livello europeo di documenti redatti in conformità all'ordinamento italiano (4-05942) (risp. Antonione, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

RIPAMONTI: sulla realizzazione di una cava a Fara Gera d'Adda (Bergamo) (4-05650) (risp. MATTEOLI, ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio) Pag. 6826

sulla mancata attuazione della legge 7 giugno 2000, n. 150 (4-06377) (risp. MAZZELLA, *ministro per la funzione pubblica*) 6810

SERVELLO: sul carteggio tra Benito Mussolini e Claretta Petacci (4-06490) (risp. Bono, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)

SODANO Calogero: sul parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento (4-01710) (risp. Bono, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali) 6858

sul deposito nazionale unico dei rifiuti radioattivi (4-05770) (risp. Matteoli, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) 6859

SODANO Tommaso: su scavi archeologici avvenuti a Nola (4-06237) (risp. Bono, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)

SPECCHIA: su discariche abusive individuate nella zona della Murgia (4-05165) (risp. MAT-TEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

6857

6861

6862

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

BARELLI. - Al Ministro per la funzione pubblica. - Premesso che:

la legge n. 150/2000 sulla comunicazione ed informazione è stata approvata in sede deliberante con l'assenso delle forze di opposizione e di maggioranza;

la legge n. 150/2000 prevede che negli uffici stampa pubblici operino gli iscritti sia all'albo dei giornalisti sia nell'elenco dei pubblicisti o in quello dei professionisti;

l'articolo 9, comma 5, della suddetta legge reca la definizione di un'area speciale di contrattazione al fine di garantire un profilo professionale ai giornalisti addetti e ai capi degli uffici stampa;

è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 422/2001, attuativo della legge n.150/2000, e la direttiva esplicativa indirizzata alle Amministrazioni, al fine di avviare la trattativa contrattuale per la definizione del profilo professionale del giornalista negli uffici stampa pubblici;

considerato che la legge n. 150/2000 prevede espressamente la presenza del sindacato dei giornalisti come soggetto contrattuale,

si chiede di sapere:

se le recentissime dichiarazioni del Presidente dell'ARAN, avv. Guido Fantoni, relativamente all'impossibilità dell'Agenzia che presiede ad aprire la trattativa con la FNSI, rispondano a verità;

quali ragioni sussistano per l'esclusione della FNSI, nonostante sia il sindacato unitario della categoria, dalle trattative per la definizione del profilo professionale dei giornalisti degli uffici stampa nella pubblica amministrazione.

(4-06645)

(27 aprile 2004)

EUFEMI. – Al Ministro per la funzione pubblica. – Premesso che:

la legge n. 150/2000 sulla comunicazione ed informazione, al fine di ammodernare e rendere «casa di vetro» la Pubblica amministrazione, è stata approvata in sede legislativa con il voto delle forze di opposizione e di maggioranza;

la legge n. 150/2000 prevede che negli uffici stampa pubblici debba essere inquadrato, per le mansioni inerenti le attività proprie dell'ufficio stampa, personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti, facente parte dell'elenco dei giornalisti pubblicisti o dei giornalisti professionisti;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

all'articolo 9, comma 5, la legge n. 150/2000 fa esplicito riferimento alla definizione di un'area speciale di contrattazione tra l'Aran (Agenzia per la contrattazione nel pubblico impiego) e la rappresentanza sindacale dei giornalisti (Federazione nazionale della stampa), al fine di garantire il profilo professionale ai giornalisti addetti all'ufficio ed ai capi degli uffici stampa nella Pubblica amministrazione;

dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri è stato emanato il regolamento alla legge n. 150/2000, decreto del Presidente della Repubblica n. 422/2001, ed è stata inviata dal Ministro per la funzione pubblica una direttiva a tutte le amministrazioni dello Stato allo scopo di far recepire la legge e, successivamente, si è fatto recapitare all'Aran il tradizionale atto di indirizzo perché l'Aran avviasse la trattativa contrattuale per la definizione del profilo professionale relativo al giornalista impiegato negli uffici stampa della Pubblica amministrazione;

considerato che:

sono passati quasi quattro anni dall'introduzione della legge n. 150/2000, che da oltre due anni è stato inviato l'atto di indirizzo all'Aran da parte del responsabile del Dicastero per la funzione pubblica, e fino ad oggi nulla è stato fatto sia nel merito che nel metodo in merito all'apertura – per disposizione di legge – della prevista tornata contrattuale;

esiste fin dal 1947 un patto di azione con le attuali confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl, e attualmente esse siedono nel Consiglio nazionale della Fnsi, e assieme al sindacato dei giornalisti (Fnsi), nel gennaio 1959, esse hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, esteso poi *erga omnes* con decreto del Presidente della Repubblica n. 153/1961;

queste confederazioni sindacali, insieme alla Fnsi, hanno sottoscritto, nel 1992, un protocollo di intesa che riconosceva la piena titolarità della rappresentanza sindacale della Fnsi circa la definizione dei profili professionali degli uffici stampa pubblici e privati,

si chiede di sapere:

se le recentissime dichiarazioni del Presidente dell'Aran, avv. Guido Fantoni, relativamente all'impossibilità dell'Agenzia che presiede ad aprire il negoziato con il sindacato unico dei giornalisti italiani, e cioè la Federazione nazionale della stampa italiana (giacché – secondo una interpretazione della stessa Aran – la legge n. 150/2000 in questione risulterebbe in contrasto con il precedente decreto legislativo n. 29/93, poi modificato in decreto legislativo n. 165/2001, relativamente alla legittimazione della rappresentanza sindacale nelle trattative con la Pubblica amministrazione), rispondano a verità;

se la legge n. 150/2000, in quanto successiva al decreto legislativo n. 29/1993, che introduceva norme limitative sulla rappresentanza sindacale nel pubblico impiego, non abbia forza di legge rispetto a normative precedentemente approvate;

se una norma relativa alla regolamentazione sulla rappresentanza sindacale nella Pubblica amministrazione possa escludere la Federazione nazionale della stampa italiana, sindacato unico ed unitario dei giornalisti

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

italiani, che negozia e stipula contratti collettivi nazionali di lavoro fin dal 1908:

se ritenga legittimo che la Fnsi non venga accolta al tavolo della trattativa con l'Aran, nonostante che al sindacato dei giornalisti ci si riferisca in maniera testuale e diretta ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 9 della suddetta legge n. 150/2000;

(4-06779)

(13 maggio 2004)

PASSIGLI, CALVI. – *Al Ministro per la funzione pubblica.* – Premesso che:

la legge 7 giugno 2000, n.150, relativa alla comunicazione pubblica, voluta per innovare la pubblica amministrazione, renderne pienamente trasparente l'operato e migliorare i rapporti con i cittadini, è stata approvata nella scorsa legislatura con l'assenso delle forze di opposizione e di maggioranza;

la legge n.150/2000 prevede che gli addetti agli uffici stampa pubblici siano iscritti all'Albo dei giornalisti, elenco dei pubblicisti o dei professionisti:

all'articolo 9, comma 5, la citata legge fa esplicito riferimento alla definizione di un'Area speciale di contrattazione al fine di garantire un profilo professionale ai giornalisti addetti e ai capi degli uffici stampa;

dopo l'approvazione della legge n. 150/2000 il Consiglio dei ministri ha emanato, con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, il relativo regolamento attuativo, ed è stata inviata dal Ministro per la funzione pubblica una direttiva a tutte le amministrazioni al fine di far recepire la legge. Peraltro, successivamente, è stato recapitato all'ARAN il tradizionale Atto di indirizzo per avviare la trattativa contratuale per la definizione del profilo professionale del giornalista negli uffici stampa pubblici;

considerato altresì che:

sono passati quasi quattro anni dall'entrata in vigore della legge n.150/2000 e che da oltre due anni è stato inviato l'Atto di indirizzo al-l'ARAN da parte del responsabile del Dicastero per la funzione pubblica;

secondo recentissime dichiarazioni del Presidente dell'ARAN, avv. Guido Fantoni, l'Agenzia non può avviare la trattativa con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) giacché la legge in questione risulterebbe in contrasto con il precedente decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di seguito abrogato dall'articolo 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in materia di rappresentanza sindacale nella pubblica amministrazione;

la legge n.150/2000, in quanto successiva al decreto legislativo n. 29/1993, che introduceva norme limitative sulla rappresentanza sindacale nel pubblico impiego, ha comportato l'abrogazione delle disposizioni di legge precedenti, con essa contrastanti;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

non si comprende come una norma relativa alla regolamentazione sulla rappresentanza sindacale nella pubblica amministrazione possa escludere dalla contrattazione la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, sindacato unico ed unitario dei giornalisti italiani, che discute e firma contratti dal lontano 1908:

rilevato che:

la FNSI non viene riconosciuta al tavolo della trattativa condotta con l'ARAN nonostante che al sindacato dei giornalisti faccia esplicito riferimento il comma 5 dell'articolo 9 della suddetta legge n.150/2000, che esiste fin dal 1947 un patto d'azione con le attuali Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL che attualmente siedono nel consiglio nazionale della FNSI e che assieme al Sindacato dei giornalisti nel gennaio 1959 hanno, tra l'altro, sottoscritto il contratto nazionale di lavoro giornalistico esteso *erga omnes* con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 153, e che nel 1992 è stato stipulato da queste Confederazioni con la FNSI un protocollo d'intesa che riconosceva, nei fatti, la titolarità della rappresentanza sindacale della FNSI per gli uffici stampa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire in merito ad una vicenda che da anni vede migliaia di giornalisti privati del riconoscimento contrattuale e professionale previsto in maniera esplicita dalla legge.

(4-06846)

(25 maggio 2004)

RIPAMONTI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Premesso che:

la legge n. 150/2000 sulla comunicazione e l'informazione, al fine di ammodernare e rendere «casa di vetro» la pubblica amministrazione, è stata approvata in sede legislativa con l'assenso delle forze di opposizione e di maggioranza;

la legge n. 150/2000 prevede che negli uffici stampa pubblici lavorino iscritti all'albo dei giornalisti, iscritti nell'elenco dei pubblicisti o in quello dei professionisti;

all'articolo 9, comma 5, la legge fa esplicito riferimento alla definizione di un'area speciale di contrattazione al fine di garantire un profilo professionale ai giornalisti addetti e ai capi degli uffici stampa;

dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri è stato emanato il regolamento alla legge n. 150/2000, decreto del Presidente della Repubblica n. 422/2001, è stata inviata dal Ministro per la funzione pubblica una direttiva a tutte le amministrazioni al fine di far recepire la legge e, successivamente, si è fatto recapitare all'Aran il tradizionale atto di indirizzo per avviare la trattativa contrattuale per la definizione del profilo professionale del giornalista negli uffici stampa pubblici;

considerando che sono passati quasi quattro anni dall'introduzione della legge n. 150/2000, che da oltre due anni è stato inviato l'atto di indirizzo all'Aran da parte del responsabile del Dicastero per la funzione pubblica e che nulla è accaduto in questo frangente,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

si chiede di sapere:

se le recentissime dichiarazioni del presidente dell'Aran, avv. Guido Fantoni, relativamente all'impossibilità dell'Agenzia che presiede ad aprire la trattativa con la Fnsi (giacché la legge n. 150/2000 in questione risulterebbe in contrasto con un precedente decreto legislativo, n. 29/1993, poi modificato in decreto legislativo n. 165/2001 relativamente alla rappresentanza sindacale nella pubblica amministrazione) rispondano a verità:

se la legge n. 150/2000, in quanto successiva al decreto legislativo n. 29/93, che introduceva norme limitative sulla rappresentanza sindacale nel pubblico impiego, non abbia maggiore forza di legge di precedenti normative:

se una norma relativa alla regolamentazione sulla rappresentanza sindacale nella pubblica amministrazione possa tenere fuori la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, sindacato unico ed unitario dei giornalisti italiani, che discute e firma contratti dal lontano 1908;

se sia mai possibile che la Fnsi non possa essere accolta al tavolo della trattativa Aran nonostante che:

al sindacato dei giornalisti ci si riferisca in maniera diretta con il comma 5 dell'articolo 9 della suddetta legge n. 150/2000;

esista fin dal 1947 un patto di azione con le attuali confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl, che attualmente siedono nel consiglio nazionale della Fnsi e che assieme al sindacato dei giornalisti nel gennaio 1959 hanno, tra l'altro, sottoscritto il contratto nazionale di lavoro giornalistico esteso *erga omnes*con decreto del Presidente della Repubblica n. 153/1961;

sia stato stipulato nel 1992 - da queste Confederazioni con la Fnsi - un protocollo di intesa che riconosceva, nei fatti, la titolarità della rappresentanza sindacale della Fnsi per gli uffici stampa.

(4-06377)

(16 marzo 2004)

RISPOSTA. (*) – Con gli atti di sindacato ispettivo indicati in oggetto si lamenta la mancata attuazione della legge 7 giugno 2000, n. 150, sugli uffici stampa pubblici, in relazione alla costituzione della speciale area di contrattazione per i giornalisti iscritti ad albi ed operanti nelle pubbliche amministrazioni, ed alla mancata ammissione al tavolo contrattuale della Federazione nazionale della stampa italiana – FNSI, nonostante tale ammissione sia ipotizzata dall'art. 5, comma 9, della legge n. 150 del 2000 e siano stati varati un apposito regolamento ed una direttiva da parte del Ministro per la funzione pubblica per l'attuazione della stessa legge nelle pubbliche amministrazioni e, in ultimo, sia stato inviato all'ARAN un apposito atto di indirizzo propedeutico alla contrattazione collettiva.

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni sopra riportate.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

Si ricordano, altresì, le posizioni assunte dal Presidente dell'ARAN, che ha sostenuto la contrarietà di tale ammissione alla luce del sistema di rappresentatività vigente nel pubblico impiego, e si domanda se tale affermazione risponda al vero. Inoltre, viene ribadito il carattere di organizzazione rappresentativa della categoria dei giornalisti della FNSI, atteso che la legge prevede l'ammissione alle trattative per la separata area delle sole organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.

Al riguardo si osserva quanto segue:

- 1. la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», all'art. 9, comma 5, stabilisce che «negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
- 2. per attuare la predetta disposizione, ed avuto riferimento anche a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi», e dalla direttiva del Ministro per la funzione pubblica sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni del 7 febbraio 2002, l'organismo di coordinamento dei comitati di settore che riassume in un organo collegiale le istanze rappresentative dell'intero universo delle pubbliche amministrazioni – su proposta del Ministro per la funzione pubblica, in data 23 luglio 2003, ha inviato all'ARAN un «Atto di indirizzo quadro per la costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni» (delibera del 18 luglio). In tale atto si stabilisce espressamente che «l'ARAN stipulerà un apposito accordo quadro, che non dovrà comportare oneri aggiuntivi, con le confederazioni rappresentative e, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge n.150 del 2000, con le organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti» (paragrafo 3);
- 3. successivamente, atteso il lasso di tempo inutilmente trascorso, con nota del 12-2-2004, il Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto al Presidente dell'ARAN quali fossero gli eventuali ostacoli alla stipulazione del contratto. Il Presidente dell'ARAN, con nota del 17-2-2004, ha fatto presente:
- a) che il principale ostacolo alla stipulazione del contratto è ravvisabile nelle modalità di partecipazione al negoziato delle sigle di categoria dei giornalisti, che non possono considerarsi rappresentative secondo quanto previsto dalle norme del decreto legislativo n. 165 del 2001;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

b) che, in ogni caso, la materia, dato il basso numero degli addetti, non costituisce un interesse prioritario per le confederazioni ammesse alla contrattazione collettiva quadro.

4. tutto ciò premesso si evidenzia che ogni atto contrattuale costituisce un atto di autonomia privata collettiva, che presuppone il raggiungimento della volontà comune delle parti, percentualmente quantificata allorché riguarda l'espressione del consenso sindacale nell'ambito di un comparto o area di contrattazione.

Da contatti avuti con l'ARAN ed in relazione alla formale corrispondenza intercorsa, risulta che la maggioranza delle confederazioni ed organizzazioni rappresentative ammesse alle trattative effettivamente non considerano la contrattazione per la speciale area di contrattazione dei giornalisti dipendenti un interesse prioritario.

Risulta quindi evidente che, data l'autonomia del tavolo negoziale circa le determinazioni conclusive, che discende dal carattere volontario della contrattazione collettiva, e premesso l'interesse del Dipartimento della funzione pubblica alla positiva definizione del contratto collettivo – come si evince fra l'altro dall'emanazione dell'atto di indirizzo propedeutico alla contrattazione collettiva per la speciale area nonché dai vari solleciti e richieste di elementi informativi all'ARAN – occorre acquisire in sede contrattuale l'accordo delle organizzazioni rappresentative per dirimere le principali questioni ostative alla definizione dell'accordo.

In tale prospettiva, il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato tutte le opportune iniziative di consultazione e verifica con le organizzazioni sindacali per giungere alla positiva definizione della vertenza contrattuale.

	Il Ministro per la funzione pubblica
	Mazzella
(2 luglio 2004)	

BASSANINI, MODICA, VILLONE. – Al Ministro per la funzione pubblica. – Per sapere se sia a conoscenza:

del fatto che il senatore Learco Saporito, al fine di perseguire un interesse di natura strettamente personale, quale quello all'acquisizione dell'idoneità a svolgere le funzioni di professore universitario di prima fascia, interesse di per sé assolutamente legittimo, ha tuttavia compiuto atti e tenuto comportamenti che possono apparire incompatibili con la propria attuale carica di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare con la delega al medesimo delle «funzioni inerenti alle iniziative normative di riforma delle magistrature amministrativa e contabile e dell'Avvocatura generale dello Stato, nonché dell'organizzazione e del funzionamento dei relativi organi di autogoverno»;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

del fatto che detti atti e comportamenti derivano dall'esito, sfavorevole al sen. Saporito, della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare NO9X (Istituzioni di diritto pubblico) indetta dall'Università degli studi di Teramo con il decreto rettoriale del 26.9.2000, n. 872/P;

del fatto che il sen. Saporito, che già si è visto respingere il ricorso proposto contro l'esito di questa procedura con una sentenza del T.A.R dell'Abruzzo, ha poi impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, e che la questione è ora sottoposta per la decisione all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato;

del fatto che l'Avvocatura dello Stato, per legge difensore istituzionale nel caso specifico dell'Università di Teramo, ha assunto un atteggiamento tale da costringere il Rettore di quell'Università ad affidare la difesa del suo ateneo ad un avvocato del libero foro, così da lasciare sorgere il sospetto del timore di una posizione strumentale dell'Avvocatura a favore del sen. Saporito quale parte ricorrente;

del fatto che il sen. Saporito pochi giorni or sono, nell'ulteriore tentativo di procrastinare nel tempo la decisione finale dell'Adunanza plenaria, ha contestato, impugnandoli dinanzi al T.A.R. del Lazio, gli atti mediante i quali il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha fissato i criteri di composizione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e poi deliberato tale composizione per l'anno 2004, con un ricorso contro, tra gli altri, la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio di Stato;

del fatto che una simile impugnazione, rivolgendosi in generale a contestare la composizione del massimo organo giurisdizionale amministrativo, tende a scardinare non solo il giudice del processo in cui il sen. Saporito è parte ma anche, evidentemente, tutti gli altri processi attualmente affidati alla decisione dell'Adunanza plenaria, con effetti destabilizzanti per l'esercizio della funzione giurisdizionale amministrativa nella sua più alta espressione;

del fatto che un comportamento del genere, oltre a configurarsi come assolutamente anomalo sul piano strettamente giuridico, perché diretto a contestare la composizione del proprio giudice naturale al di fuori del giudizio, risulta altresì carico di gravissime implicazioni dal punto di vista politico-istituzionale, puntando a far dubitare non solo della legittimità dell'operato del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, ma anche della legittimità dell'operato della stessa Adunanza Plenaria che, nella composizione contestata pretestuosamente dal sen. Saporito, ha già emesso numerose pronunzie;

del fatto che il sen. Saporito, in altri termini, da una parte è chiamato in forza della delega affidatagli quale Sottosegretario di Stato a svolgere le delicatissime funzioni inerenti alle iniziative normative di riforma della magistratura amministrativa, nonché dell'organizzazione e del funzionamento del relativo organo di autogoverno, e dall'altra, per perseguire uno scopo esclusivamente personale non esita ad attaccare lo stesso or-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

gano di autogoverno della giustizia amministrativa, e lo stesso supremo organo giurisdizionale amministrativo, mirando a delegittimarne il ruolo ed a comprometterne il prestigio,

si chiede di conoscere altresì quali valutazioni dia il Ministro per la funzione pubblica dei fatti e dei comportamenti sopra richiamati e quali iniziative intenda eventualmente assumere in relazione ai medesimi.

(4-06825)

(20 maggio 2004)

RISPOSTA. – Gli onorevoli interroganti, nel premettere che «il senatore Learco Saporito, al fine di perseguire un interesse di natura strettamente personale, quale quello all'acquisizione dell'idoneità a svolgere le funzioni di professore universitario di prima fascia, interesse di per sé assolutamente legittimo, ha tuttavia compiuto atti e tenuto comportamenti che possono apparire incompatibili con la propria attuale carica di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare con la delega al medesimo delle "funzioni inerenti alle iniziative normative di riforma delle magistrature amministrativa e contabile e dell'Avvocatura generale dello Stato, nonché dell'organizzazione e del funzionamento dei relativi organi di autogoverno"», chiede di conoscere quali valutazioni il Ministro per la funzione pubblica dia a tali fatti e a tali comportamenti e quali iniziative intenda assumere in relazione ai medesimi.

Al riguardo va preliminarmente rilevata l'infondatezza della premessa posta alla base dell'interrogazione in quanto «le delicatissime funzioni inerenti alle iniziative normative di riforma della magistratura amministrativa, nonché dell'organizzazione e del funzionamento del relativo organo di autogoverno» non rientrano nelle competenze del senatore Saporito (si veda il decreto di delega di funzioni del Ministro per la funzione pubblica del 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2003) per la semplice ragione che tali funzioni non sono proprie neppure dello stesso Ministro per la funzione pubblica (si veda il decreto di delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 2002).

Tanto rappresentato risulta evidente come i fatti e i comportamenti del senatore Saporito, stigmatizzati dagli onorevoli interroganti in relazione ad una premessa infondata, rientrino invece tra le ordinarie attività, riconosciute, del resto, del tutto legittime nella stessa interrogazione, che qualunque cittadino può proporre a tutela dei propri diritti ed interessi.

Peraltro va, altresì, rilevata la non corrispondenza al vero dell'affermazione, contenuta nell'interrogazione, secondo la quale «l'Avvocatura dello Stato, per legge difensore istituzionale nel caso specifico dell'Università di Teramo, ha assunto un atteggiamento tale da costringere il Rettore di quell'Università ad affidare la difesa del suo ateneo ad un avvocato del libero foro, così da lasciare sorgere il sospetto del timore di una posizione strumentale dell'Avvocatura a favore del senatore Saporito quale

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

parte ricorrente», in quanto è vero, invece, esattamente il contrario e cioè che l'Avvocatura generale dello Stato, con nota prot. n. 27083 del 19 febbraio 2004, indirizzata al Rettore dell'Università degli Studi di Teramo, nel ribadire, giusta la giurisprudenza della Corte di cassazione, il sistema legale del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Università degli Studi, ha confermato la propria competenza a trattare in via esclusiva la causa cui fa riferimento l'interrogazione.

Il Ministro per la funzione pubblica

Mazzella

(25 giugno 2004)

BEDIN. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Premesso che:

alla Quarta Direzione di Padova è stato comunicato il seguente organico magistrale per l'anno scolastico 2002-2003: per un totale di 46 classi funzionanti, di cui 14 a tempo pieno e 6 a tempo lungo, sono assegnati 73 insegnanti per il funzionamento delle classi, 4 di lingua inglese e 5 di sostegno;

nell'anno scolastico 2001-2002 per un totale di 44 classi funzionanti, di cui 13 tempo pieno e 4 a tempo lungo, la stessa Direzione didattica ha assegnati 73 insegnanti per il funzionamento delle classe, 5 di lingua inglese e 7 insegnanti di sostegno;

questo Circolo, come molti altri, si è trovato nella condizione di dover istituire classi a tempo pieno e a tempo lungo in più rispetto alla situazione esistente all'anno scolastico 1987/88 per le richieste motivate dei genitori e del territorio;

preso atto che:

la legge n. 148 del 1988, all'articolo 8, comma 2, ha «bloccato» la possibilità di istituire classi a tempo pieno in più rispetto a quelle funzionanti nell'anno scolastico 1987-88;

la stessa legge n. 148 del 1988 però, all'articolo 8, comma 1, prevede la possibilità di istituire classi a tempo lungo (fino a 37 ore settimanali) su richiesta di almeno 20 genitori;

questo circolo ha attivato alla scuola «Deledda», in virtù della legge suddetta, le classi a tempo lungo che saranno 6 nel prossimo anno scolastico ed ha attivato altre 4 classi a tempo pieno alla «Morante» (di cui 3 nel quartiere Mortise, che si riferiscono anche all'utenza del quartiere Torre, ed una a Ponte di Brenta);

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

osservato che:

la legge n. 148 del 1988 quindi consente di istituire classi a tempo lungo;

la circolare ministeriale n.16 del 19 febbraio 2002 sugli organici prevede una contrazione dei posti ma invita i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali a tener conto delle situazioni territoriali: si parla di «contenimento delle classi a tempo pieno e a tempo prolungato» ma «soprattutto nelle realtà locali in cui la percentuale di tali classi superi maggiormente la media nazionale», mentre la provincia di Padova ha tra le più basse percentuali di classi a tempo pieno d'Italia;

ogni anno, nel mese di giugno, il Ministero teneva conto della particolare situazione di Padova e concedeva alcuni di posti in più, per cui la Quarta Direzione Didattica di Padova circolo poteva contare su 3 o 4 docenti in più per il tempo/scuola e per le varie situazioni problematiche esistenti;

considerato che:

questo Circolo didattico è costituito da 5 scuole elementari tutte funzionanti alla periferia cittadina e corrispondenti ad un territorio densamente abitato, anche a causa delle abitazioni di edilizia prettamente popolare;

le 5 scuole sono frequentate da bambini che abitano nei quartieri corrispondenti alle scuole stesse e non è possibile escludere qualcuno dalla frequenza; in graduatorie redatte sperimentalmente in passato sarebbero risultati esclusi alunni abitanti addirittura allo stesso numero civico di quelli accolti;

le scuole delle Quarta Direzione Didattica di Padova danno risposte ad una seria concentrazione di situazioni problematiche, forse unica: 80 alunni in situazione di disagio socio-familiare (di cui ben 16 segnalazioni al Tribunale dei Minori), peraltro comprensibili considerato che si opera in un territorio ritenuto ad alto rischio, 60 alunni stranieri inseriti e frequentanti (quasi tutti neo-arrivati in Italia), 17 alunni nomadi, 14 alunni portatori di *handicap* (di cui 2 gravissimi);

valutato che:

la Quarta Direzione Didattica di Padova non poteva continuare ad offrire solo 10 classi a tempo pieno quando la richiesta, da 5 anni a questa parte, è di almeno 20 classi;

l'organico funzionale, cioè il numero dei docenti assegnati al Circolo, dovrebbe essere corrispondente alle effettive esigenze del Circolo stesso:

sono stati assegnati docenti per l'anno scolastico 2002-2003 solo tenendo conto di un tempo/scuola antimeridiano;

l'organico assegnato è assolutamente inferiore alle necessità reali e rappresenta una decurtazione insostenibile rispetto allo scorso anno;

se non verranno assegnati almeno 4 insegnanti in più su posti comuni e ripristinato il posto di lingua inglese e i 2 posti di sostegno soppressi, non potrà essere garantita l'offerta formativa finora mantenuta ed i servizi minimi attualmente assicurati;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

la riduzione dell'offerta formativa avrà conseguenze gravissime non solo sugli utenti delle scuole dipendenti, ma anche sulle loro famiglie, che dovrebbero cambiare adesso la situazione organizzativa familiare e, magari, anche lavorativa,

si chiede di sapere come si intenda:

dare soluzione per il prossimo anno scolastico a questa situazione drammatica;

evitare una protesta che sarà sicuramente enorme ove le scuole della Quarta Direzione Didattica di Padova dovessero erogare solo un servizio di scuola al mattino.

(4-02206)

(28 maggio 2002)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare citata in oggetto riguardante la determinazione degli organici del personale docente della scuola elementare per la provincia di Padova ed in particolare del Circolo didattico di Albignasego.

In relazione al problema generale degli organici va ricordato e sottolineato che nel nostro Paese, per effetto della denatalità, vi è una riduzione degli alunni iscritti alle scuole pari a circa 30.000 unità l'anno e che, a fronte di tale riduzione, si è registrato un progressivo ridimensionamento degli organici dal 1985 in poi.

È inoltre opportuno ricordare preliminarmente che già il precedente Governo era consapevole del sovradimensionamento degli organici del personale della scuola, tant'è che la legge finanziaria del 1998 aveva previsto la riduzione del 3 per cento della consistenza di dette dotazioni, rispetto a quella del 1997, da realizzare nell'anno 1999. Successivamente la legge finanziaria 2000 aveva previsto la riduzione di un ulteriore 1 per cento rispetto ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999. Il risparmio derivante da tali riduzioni doveva essere destinato alla valorizzazione del personale della scuola. Il risparmio stimato, in effetti, è stato destinato come previsto, benché le riduzioni d'organico relative non fossero state realizzate. Ne è derivato un rilevante onere non previsto né coperto dalle suddette leggi finanziarie.

Questo Governo ha ripreso, da un lato, l'obiettivo di riduzione non realizzato dal precedente Governo ed ha previsto, dall'altro lato, un ampliamento del servizio scolastico, attraverso gli anticipi e l'introduzione dello studio della lingua inglese fin dal primo anno della scuola primaria, coprendo tali esigenze con apposite dotazioni organiche.

Gli interventi normativi sugli organici della scuola operati nel corso dell'attuale legislatura mirano, quindi, ad adeguare, come già avvenuto in precedenza, i numeri dei docenti alla diminuzione del numero degli allievi; a ridurre sprechi e inefficienze; ad ampliare ed innalzare il livello qualitativo del servizio scolastico. Questi interventi rappresentano pertanto una necessaria razionalizzazione di un sistema che prevede un rapporto alunni/docenti di un terzo inferiore ai parametri europei; rapporto che

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

viene rivisto in misura contenutissima in quanto le riduzioni sono compensate in larga misura da incrementi finalizzati alle nuove esigenze. Va ribadito inoltre che tutti i risparmi derivanti dalla razionalizzazione degli organici, al lordo degli incrementi di organico dovuti alle nuove esigenze, sono destinati alla valorizzazione del personale della scuola.

Ciò premesso, con l'annuale decreto sulle dotazioni organiche, relativo all'anno scolastico 2002/2003, la consistenza dell'organico dei docenti e la distribuzione dei posti tra le Regioni e tra i diversi gradi di istruzione è stata effettuata su base regionale in considerazione del numero degli alunni iscritti, dell'andamento della scolarità nonché tenendo presenti le condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, la specificità dei diversi contesti territoriali ed il disagio scolastico presente negli stessi, in conformità alle prescrizioni della relativa legge finanziaria.

Vi è un importante, ulteriore aspetto da considerare, e precisamente che dall'esame della serie storica dell'andamento della popolazione scolastica emerge che ogni anno gli alunni iscritti risultano in numero inferiore rispetto a quelli effettivamente frequentanti, per una percentuale elevata.

È quindi necessario evitare l'autorizzazione di classi con un numero di alunni inferiore ai minimi consentiti, in quanto già la contrazione sopra ricordata determina una riduzione del numero degli alunni effettivi per ciascuna classe.

I Direttori regionali, anche attraverso l'esame della serie storica citata, dei tassi di passaggio da un anno di corso all'altro, delle ripetenze, hanno operato una ripartizione provinciale della dotazione organica al fine di garantire adeguate soluzioni, nel rispetto della normativa vigente, per assicurare non solo i servizi scolastici essenziali nel rispetto delle diverse situazioni sociali e geografiche, ma anche la prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale.

Va ricordato, inoltre, che il vigente quadro normativo consente ai dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, di sdoppiare classi, di istituire posti per l'intero anno scolastico, sulla base di effettive nuove esigenze sopravvenute successivamente alla definizione dell'organico previsionale.

Per quanto riguarda le classi a tempo lungo si precisa che il 1° comma dell'articolo 8 della legge 5 giugno 1990, n. 148, non indica, per la sua realizzazione, alcuna ulteriore risorsa prevedendo l'utilizzazione di quelle disponibili.

Si comunica, infine, che, relativamente all'anno scolastico 2002/2003, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, sono stati autorizzati ulteriori 90 posti per la regione Veneto ed è stato possibile incrementare l'organico del 4º Circolo di Padova con 2 posti di scuola comune e 12 ore per l'insegnamento della lingua straniera.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(1º luglio 2004)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

BEVILACQUA. – Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle attività produttive. – Premesso:

che nei giorni scorsi presso l'albo del Comune di Briatico è stata disposta l'affissione di due domande, ciascuna richiedente la concessione di uno specchio d'acqua di 45.000 mq per l'installazione di gabbie di stabulazione del tonno fra le zone di Trainiti, Safò e Brace, contraddistinte una con protocollo n. 544, inoltrata dalla Cooperativa San Francesco di Paola, e l'altra con protocollo n. 545, inoltrata dalla Maricoltura S.r.l.;

che la notizia ha messo in allarme la cittadinanza provocando grande sconcerto e disappunto fra i briaticesi, espressi con manifestazioni di protesta al Comune e con la predisposizione di una raccolta di firme da inviare al Prefetto;

che numerosi studi fatti dalle aziende specializzate individuano nelle gabbie "fattori di perturbazione" quali danni al paesaggio, danni al turismo costiero, intorbidimento delle acque, possibili effetti tossici, danni agli ecosistemi e ostacoli alla navigazione;

che quindi inevitabilmente negativo sarebbe l'impatto ambientale sull'intera costa turistica vibonese, e di totale inutilizzabilità per quella briaticese, costa già compromessa dalla presenza di altri fattori deturpanti quali rifiuti e insediamenti di vario tipo, con conseguente ricaduta negativa della fruibilità turistica, della già debole economia del paese e con danno immediato per quei cittadini che hanno in tale attività l'unica fonte di reddito (circa 300 famiglie di Briatico, con un totale occupazionale di 600 posti circa oltre l'indotto),

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e se gli studi di impatto ambientale realizzati siano stati opportunamente approfonditi e correttamente valutati;

se non intendano esperire le necessarie verifiche ed adottare provvedimenti al fine di tutelare la salute dei cittadini e le prospettive di sviluppo della zona.

(4-06358)

(11 marzo 2004)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, riguardante l'impianto di tonnicoltura nelle acque del comune di Briatico, si rappresenta che la Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, ai fini del rilascio della concessione demaniale dello specchio acqueo interessato, ha inviato a questo Ministero, nel mese di agosto del 2001, la documentazione tecnica relativa alla realizzazione dell'impianto in questione, con richiesta delle opportune determinazioni al riguardo.

Questo Ministero ha sottoposto tale documentazione a valutazione tecnica dell'ICRAM che, al termine dell'istruttoria, per una serie di motivazioni (presenza di Posidonia Oceanica nelle vicinanze delle gabbie, in-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

sufficiente profondità del fondale, non elevato idrodinamismo presente) ha espresso parere negativo.

Tale parere è stato notificato alla Capitaneria di porto con nota del 31 ottobre 2001.

L'opera non è assoggettabile a procedura di VIA nazionale, bensì di VIA regionale, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOL

(30 giugno 2004)

BOCO. – Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso:

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 luglio 2002 veniva dichiarato lo stato di emergenza a seguito di un dissesto idrogeologico verificatosi nel territorio del comune di Firenzuola (Firenze), località Monte Beni: il 13 aprile 2002 si era infatti verificato un movimento franoso con distacchi di blocchi di roccia per fenomeni di crollo dal fronte dell'omonima cava, che aveva reso necessaria l'interruzione del traffico nel tratto della ex strada statale n. 65 della Futa, sottostante il versante di frana, e lo sgombero di alcune abitazioni a titolo precauzionale;

che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3245 del 1º ottobre 2002 disponeva all'articolo 1 che il comune di Firenzuola definisse e realizzasse gli interventi necessari per superare l'emergenza in atto, in particolare per consentire il ripristino della viabilità e il rientro dei nuclei familiari evacuati nelle proprie abitazioni, dichiarava tali interventi urgenti e indifferibili e, all'articolo 2, consentiva al comune l'esercizio della facoltà di deroga alle normative indicate nello stesso articolo;

che con la deliberazione n. 128 del 17 ottobre 2002 la giunta comunale di Firenzuola approvava il progetto della duna paramassi da realizzare al piede del versante per il contenimento di eventuali frane e crolli di massi;

che il 27 giugno 2003, a barriera già eseguita e a urgenza terminata, il consorzio Cavet presentava un progetto per il completamento della messa in sicurezza del versante, che prevedeva il riempimento con materiali limoso-sabbiosi della parte retrostante la duna paramassi;

che il consorzio Cavet dichiarava di avere la disponibilità dei terreni interessati dall'intervento e di essere in grado di realizzare lo stesso senza alcun costo per l'amministrazione comunale, in quanto in grado di utilizzare materiali e mezzi già impiegati nei vicini cantieri dell'Alta Velocità, in particolare lo smarino delle gallerie e i limi derivanti dall'impianto di lavaggio degli inerti della cava Sasso di Castro, limi che sono considerati dall'attuale normativa rifiuti a tutti gli effetti;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

che il 2 luglio 2003, quindi con notevole ritardo e a operazioni di messa in sicurezza già effettuate, con deliberazione n. 65 la giunta comunale di Firenzuola autorizzava il suddetto progetto per il completamento della messa in sicurezza del versante come variante al precedente progetto della duna paramassi, ne approvava l'esecuzione da parte del consorzio Cavet e riteneva di poter applicare a tale intervento quanto disposto dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citati;

che in sostanza si è realizzata una scarpata di quattro metri di altezza per difendere la strada sottostante, per poi riempire la scarpata con limi derivanti da impianti di chiarificazione delle acque di una cava, senza, a quanto consta all'interrogante, nessuno studio dal punto di vista chimico e fisico sulla qualità dei rifiuti riutilizzati e senza alcuna considerazione relativa alla difesa di eventuali risorse idriche presenti in loco, con due principali conseguenze: i rifiuti utilizzati, solidificandosi, hanno creato uno strato duro, quindi non idoneo ad ammortizzare nuove cadute di massi, e il consorzio Cavet o chi per esso risparmia sullo smaltimento dei rifiuti.

si chiede di sapere:

se siano mai state appurate le cause della frana di Monte Beni e se si siano accertate omissioni da parte degli enti preposti al controllo che possano aver avuto come conseguenza il movimento franoso di questa bellezza naturale;

se si ritenga idoneo, conforme e legittimo l'utilizzo dei rifiuti descritti in premessa, soprattutto in considerazione del fatto che il loro uso è stato autorizzato dalla giunta comunale tardivamente rispetto all'ordinanza n. 3245 del Presidente del Consiglio dei ministri, che si riferiva solo alla prima fase di urgente messa in sicurezza;

se non si ritenga di dover verificare con urgenza come sia stato possibile per l'amministrazione comunale di Firenzuola trasformare dei rifiuti in semplice terra di riempimento, quali analisi siano state eseguite e con quale esito, e quanto risparmi il consorzio Cavet o chi per esso per lo smaltimento regolare di quei rifiuti;

se sia stato accertato che il consorzio in questione o chi per esso non abbia procedimenti in corso per illeciti smaltimenti di quei fanghi e altri rifiuti derivanti dai cantieri dell'Alta Velocità;

quali iniziative e provvedimenti si intenda intraprendere per salvaguardare la bellezza naturale e paesaggistica del Monte Beni;

quali studi siano stati richiesti per progettare i provvedimenti atti a impedire ulteriori frane del Monte Beni;

quali provvedimenti di vincolo e tutela dell'area siano stati richiesti o attuati, in modo che una devastante frana non si trasformi in un forte utile per gli sfruttatori dell'ambiente;

quali iniziative si intenda intraprendere per tutelare i cittadini che transitano sulla ex strada statale n. 65 della Futa;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

quali iniziative si intenda intraprendere a tutela dell'ambiente per evitare un simile utilizzo di rifiuti.

(4-05497)

(28 ottobre 2003)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, con il quale è stata sollevata la problematica relativa al dissesto idrogeologico verificatosi nel territorio del Comune di Firenzuola (Firenze), si rappresenta quanto segue.

Parte del territorio comunale di Firenzuola, e in particolare l'area del versante orientale del Monte Beni interessata il 13 aprile 2002 dall'evento franoso che ha coinvolto la sottostante strada statale n. 65 «della Futa», ricade nell'ambito dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Reno. Quest'ultima ha approvato il piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato *ex* decreto-legge n. 180/98, con delibera del comitato istituzionale n. 2/2 del 28 settembre 1999, mentre il piano stralcio per l'assetto idrogeologico risulta approvato per quanto riguarda la porzione di bacino afferente alla Regione Emilia Romagna con delibera della Giunta regionale n. 567 del 7 aprile 2003 ed in corso di approvazione per la parte ricadente in Toscana.

Nell'ambito del piano straordinario e del piano stralcio per l'assetto idrogeologico non sono state perimetrate aree a rischio idrogeologico molto elevato in corrispondenza dell'area di Monte Beni.

L'area risulta, invece, caratterizzata nella «Carta del rischio nel territorio del bacino montano» come «rischio medio», e nella «Carta delle attitudini alla trasformazioni edilizio-urbanistiche» come unità idromorfologica elementare non idonea ad usi urbanistici.

Dai colloqui intercorsi con l'Autorità di bacino è emerso che la mancata perimetrazione, come area a rischio molto elevata, quindi con possibile perdita di vite umane, è legata alla mancanza di fenomeni di dissesto superficiale in corrispondenza dell'area interessata dal fenomeno recente, nel tempo in cui sono stati condotti i rilievi geomorfologici, ed alla limitata presenza di elementi a rischio.

In base alla caratterizzazione sopra illustrata la normativa tecnica del piano prevede che, al fine di limitare il rischio da frana per le aree non perimetrate, i Comuni, gli enti proprietari o responsabili a qualunque titolo provvedono alla verifica dello stato di pericolosità e di rischio relativamente agli elementi di propria competenza sulla base di specifiche indagini (art. 11); in particolare, per l'area di Monte Beni, caratterizzata da inidoneità ad usi urbanistici, sono vigenti vincoli di inedificabilità totale e comunque limitazioni agli interventi che comportano trasformazione urbanistica e aumento del carico urbanistico (art. 12).

Dalle notizie avute dal Comune di Firenzuola si evince che nel giugno 2003 sono stati completati i lavori di realizzazione di una duna paramassi al piede del versante in grado di contenere eventuali frane e crolli di massi.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

Successivamente, il consorzio CAVET ha presentato un progetto basato su uno studio in cui si rilevava la persistenza di un rischio residuo di crolli e si evidenziava l'efficacia, ai fini della messa in sicurezza dell'area a valle dell'ex piazzale di cava, del riempimento con materiali limoso-sabbiosi della parte retrostante la duna paramassi.

Il Consorzio stesso si è reso disponibile a realizzare l'intervento senza alcun costo aggiuntivo in quanto, per l'occasione, riutilizzava lo smarino delle gallerie ed i limi derivanti dall'impianto di lavaggio degli inerti della cava Sasso di Castro.

Dalle prove effettuate su tali materiali è emerso che non contengono sostanze inquinanti in percentuali superiori ai limiti di legge e quindi l'Amministrazione comunale ha autorizzato il suddetto progetto come variante e completamento di quello precedente.

Al novembre 2003 il riporto dei limi era in atto ed essi si presentavano molli, quindi adatti ad ammortizzare eventuali cadute di massi.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(30 giugno	2004)	

BUCCIERO. – Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della difesa. – Premesso:

che, in seguito a richiesta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL BA/4 di Bari del 03/07/02 e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Bari del 18/09/02, l'A.R.P.A. - Puglia effettuava sopralluoghi e prelievi per verificare la presenza di amianto ed eventuali rischi connessi agli immobili siti all'interno dell'ex Caserma Rossani di Bari;

che l'A.R.P.A., dopo aver provveduto alle operazioni di cui sopra, inviava dettagliata relazione sia agli enti richiedenti, sia alla Ripartizione Igiene Ambiente del Comune di Bari in data 14/10/03;

che dalle conclusioni di detta relazione si evince che «le analisi effettuate sui campioni prelevati nell'area della ex caserma Rossani di Bari hanno evidenziato la presenza di amianto nel materiale costituente le coperture degli edifici antistanti piazzale Centocannoni, viale Nicola Serna e viale Baldassarre, oltre che nel materiale costituente una canna fumaria presente all'interno di uno di tali edifici. Tali materiali si sono rivelati in stato di diffuso degrado, tanto da risultare, in diversi casi, frammentati e depositati a terra nell'area suddetta»;

che, sempre nella suddetta relazione, è stata ravvisata la necessità di una bonifica a mezzo rimozione, da eseguire con tutti i procedimenti e le procedure di sicurezza previsti dalla normativa in materia,

l'interrogante chiede di sapere se e quali iniziative abbiano promosso o intendano promuovere i Ministri in indirizzo al fine di avviare l'imme-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

diata bonifica dei suoli dell'ex Caserma Rossani, considerata la estrema gravità della presenza di amianto in una zona ad alta densità demografica. (4-06322)

(9 marzo 2004)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, concernente la presenza di amianto all'interno dell'ex Caserma Rossani di Bari, si rappresenta che, su richiesta del Servizio igiene e sanità pubblica dell'AUSL BA/4 e dell'Ufficio territoriale di Governo di Bari, il Settore chimico-ambientale-tossicologico del P.M.P. AUSL BA/4 ha eseguito alcuni sopralluoghi per verificare la presenza di amianto presso la predetta Caserma.

Gli accertamenti tecnici effettuati in seguito a tali sopralluoghi hanno evidenziato effettivamente la presenza di amianto nel materiale di copertura, in stato di degrado più o meno avanzato, di numerosi siti presenti nell'area interessata dall'interrogazione parlamentare.

Si è resa, pertanto, necessaria la bonifica dell'area, e, a tal fine, il Sindaco di Bari ha emesso in data 9/3/04 un'ordinanza sindacale, prot. 865/2004/SISP, con cui ha ordinato al «Comandante del 15º reparto infrastrutture – Ufficio del demanio e servitù militari» ed al «Comandante del comando delle forze di reclutamento e completamento Puglia» di provvedere, ciascuno per quanto di propria competenza, entro novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza, alla bonifica mediante rimozione dei materiali contenenti amianto presenti nell'area ex Caserma Rossani in Bari, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 277/91, artt. 33 e 34.

A seguito di gara d'appalto esperita in data 9/4/04, in data 28 aprile 2004 il 15° Reparto infrastrutture di Bari consegnava i lavori per la bonifica, con durata contrattuale di sessanta giorni, alla ditta SERVECO S.r.l di Montemesola (Taranto), risultata aggiudicataria.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(30 giugno 2004)

CASTAGNETTI. – Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

il piano cave della provincia di Bergamo in territorio Fara Gera D'Adda prevede un giacimento di sabbia e ghiaia dell'estensione di circa un milione di metri quadri e capacità estrattiva di 43 milioni di metri cubi;

è in corso un passaggio di proprietà del terreno interessato ad una società operante nel campo di scavi e costruzioni;

la falda acquifera risulta in quel luogo particolarmente superficiale; l'intera superficie interessata ad eventuale escavazione è la sola zona verde del Comune di Fara Gera D'Adda;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

il piano territoriale di coordinamento della provincia di Bergamo ha riconosciuto la zona «di particolare interesse paesistico e naturistico»;

l'amministrazione comunale di Fara Gera D'Adda ha presentato pertinenti osservazioni contrarie che dovranno essere esaminate dalla Provincia per l'approvazione definitiva del piano cave;

sono previste nella zona rilevanti opere pubbliche che potrebbero sollecitare l'apertura di «cave di prestito»,

l'interrogante chiede di conoscere quali forme di tutela della locale popolazione e dell'ambiente intenda adottare il Ministro in indirizzo nel caso in cui le osservazioni avverse del Comune, ancorché accolte dall'amministrazione provinciale, siano aggirate e negate dando vita ugualmente alla escavazione in nome di un presunto interesse generale.

(4-05738)

(3 dicembre 2003)

DE PAOLI. – Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso:

che il nuovo piano per la realizzazione di cave messo a punto dalla Provincia di Bergamo ha localizzato un giacimento per l'estrazione di sabbia e ghiaia denominato Gg 11 nel territorio del comune di Fara Gera d'Adda;

che l'amministrazione comunale interessata ha fatto svolgere uno studio geologico dal quale si evince che la zona interessata dal giacimento è caratterizzata da un deposito alluvionale con elevata permeabilità e, pertanto, la falda è particolarmente vulnerabile;

che la vicinanza al pozzo dell'acquedotto pubblico, in caso di realizzazione di un polo estrattivo, potrebbe comportare, insieme alla modifica del livello della falda, l'inquinamento dell'acqua potabile del pozzo;

che le aree in oggetto sono identificate nel piano territoriale del coordinamento provinciale come aree di elevato valore paesistico-naturalistico destinate a subire gravi danni dalle attività di estrazione;

che nell'area interessata dal giacimento esistono cinque insediamenti civili con destinazione residenziale, agricola e commerciale per un totale di quindici nuclei familiari che verrebbero gravemente danneggiati nelle loro attività dalla realizzazione della cava,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di promuovere lo stralcio, dal nuovo piano cave provinciale, del giacimento situato in territorio Fara di Gera d'Adda identificato come Gg 11.

(4-05781)

(10 dicembre 2003)

RIPAMONTI. – Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

il Piano Cave della Provincia di Bergamo prevede una volumetria di escavazione, che include oltre alle previsioni dell'ordinaria attività edi-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

lizia la realizzazione dell'Alta velocità ferroviaria e della Brescia-Bergamo-Milano;

in tale Piano Provinciale Cave (P.P.C.) redatto dalla provincia di Bergamo nel territorio di Fara Gera D'Adda non sono previsti ambiti estrattivi;

dalla documentazione allegata al Piano medesimo si rileva che nel territorio comunale di Fara Gera D'Adda è stato individuato un giacimento denominato Ga11, «settore mercelogico sabbia e ghiaia»;

tale giacimento di sabbia e ghiaia ha una estensione di circa un milione di metri quadri ed una potenzialità estrattiva di 43 milioni di metri cubi;

la proprietà Conte Melzi ha posto in vendita i suoi terreni situati tra Fara Gera D'Adda e la Frazione Badalasco compresi nel giacimento (circa il 90% del verde esistente in quella zona) ed il probabile acquirente sarebbe una società che sembrerebbe far capo ad uno dei maggiori Gruppi presenti sul mercato nel settore scavi, costruzioni stradali e ferroviarie;

appare sempre più probabile che tale area potrebbe essere utilizzata come una cava di prestito, anche se le volumetrie di escavazione erano già include nel P.P.C., legata alla realizzazione dell'Alta velocità ferroviaria, e che quindi, essendo considerata «opera di interesse pubblico», potrebbe essere approvata senza il consenso del Comune;

l'amministrazione comunale di Fara Gera D'Adda ha presentato, nel rispetto dei termini previsti, osservazioni contrarie all'utilizzo di tale giacimento e ha chiesto alla Provincia di Bergamo lo stralcio dal Nuovo Piano Cave Provinciale del giacimento in territorio Fara Gera D'Adda identificato come Gg11 per una superficie di ettari 99.90,49 e che non vengano mai previsti ambiti estrattivi nelle aree di tale giacimento;

la Provincia di Bergamo, per mezzo dell'Assessore all'ambiente, avrebbe comunicato al Comitato di Tutela Ambiente di Fara Gera D'Adda che la Provincia analizzerà a breve le osservazioni contrarie trasmesse dall'Amministrazione comunale ed adotterà il nuovo Piano Cave entro fine anno 2003; successivamente l'individuazione di eventuali cave di prestito, come previsto dalla legge regionale n.14 del 1998, sarà competenza della Regione Lombardia,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che l'area di cui in premessa sarà una cava di prestito, legata alla realizzazione dell'Alta velocità ferroviaria;

se non si consideri una forzatura la individuazione di una cava di prestito per la realizzazione dell'Alta velocità ferroviaria dal momento che il P.P.C. della provincia di Bergamo include già la volumetria necessaria alla realizzazione di tale opera infrastrutturale;

se non si ritenga che l'individuazione di una cava di prestito possa configurarsi come una operazione di favore nei confronti dei cavatori inizialmente esclusi dal P.P.C.;

se non si ritenga, infine, che nel comune di Fara Gera D'Adda si verificherebbe un grave scempio ambientale da cui conseguirebbe la cancellazione di fatto della campagna farese con un aggravio generale delle

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

condizioni di viabilità del territorio (ad esempio traffico di mezzi pesanti, inquinamento delle falde) e un grave risvolto sociale derivante dalla inevitabile disgregazione della comunità della «Cascina Sant'Andrea» (detta Cascinetta) i cui abitanti saranno sfrattati; si rischierebbe, infine, la conseguente chiusura delle attività agricole presenti, tutte gestite da giovani imprenditori, e delle altre attività agricole situate nelle zone limitrofe.

(4-05650)

(25 novembre 2003)

RISPOSTA. (*) – In merito a quanto indicato negli atti di sindacato ispettivo riportati in oggetto, riguardanti la realizzazione di una cava nel territorio di Fara Gera d'Adda in provincia di Bergamo, si riferisce che dalla notizie avute dalla Prefettura di Bergamo è risultato che nell'agosto del 2003 la provincia di Bergamo ha presentato il piano cave provinciale, nel cui ambito è stato individuato, nel territorio del predetto Comune, frazione Badalasco, un giacimento di ghiaia e sabbia con estensione di un milione di metri quadrati e potenzialità estrattiva di 43.000.000 di metri cubi, denominato «G11».

L'ipotizzata realizzazione del sito estrattivo ha causato forte apprensione in seno alla popolazione per timori legati all'impatto ambientale della cava, all'inquinamento che deriverebbe dall'estrazione di materiale e della correlata immissione nell'atmosfera di polveri, nonché dall'impoverimento della falda acquifera che alimenta il locale acquedotto.

Altresì elevate sono state, da subito, le preoccupazioni per possibili risvolti negativi sull'occupazione nel comparto agricolo posto che, sul terreno in questione, insistono numerose aziende agricole ed allevamenti di bestiame: un complesso di fattori che ha spinto le popolazioni interessate a dare vita ad un «Comitato tutela ambientale di Fara Gera d'Adda» che si oppone alla realizzazione del sito ed ha promosso numerose e partecipate manifestazioni di dissenso e protesta culminate in un presidio dinnanzi alla Prefettura il 13 marzo 2004.

I timori dei residenti, peraltro, trovano significativa conferma nei risultati delle verifiche tecniche e geologico-ambientali disposte dallo stesso Comune, che evidenziano un'elevata vulnerabilità di falda nella zona interessata alla realizzazione del giacimento; l'impossibilità, una volta eseguite le opere, di ripristinare lo stato dei luoghi (si formerebbe infatti un bacino idrico di estensione pari, di fatto, a quella dell'intera area interessata); l'irreparabile pregiudizio che ne conseguirebbe per gli insediamenti residenziali, agricoli e commerciali, legati alla secolare attività agricolo-zootenica praticata nella zona; le non irrilevanti intricazioni sulla viabilità della zona e sulle reti del gas presenti *in loco*.

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

Dopo un lungo *iter*, durante il quale non sono mancate ulteriori iniziative del Comitato e forti prese di posizione, contrarie alla realizzazione del giacimento, di esponenti politici locali, il piano cave provinciale è stato approvato dal Consiglio provinciale di Bergamo con deliberazione n. 16 in data 16 marzo 2004. Detto piano conferma l'individuazione del giacimento di ghiaia e sabbia sullo stesso territorio.

L'Amministrazione provinciale ha tuttavia precisato che il giacimento rappresenta la semplice «perimetrazione, su carta tecnica regionale, della risorsa priva di vincoli ineliminabili o che ne impediscano lo sfruttamento» e che l'individuazione, nel piano cave, di alcune aree, inclusa quella di Fara Gera d'Adda, è da considerarsi solo quale individuazione di «aree legate alla presenza della risorsa e non quali aree effettivamente destinate allo sfruttamento».

Sono invece sfruttabili solamente i cosiddetti ATE (ambiti territoriali estrattivi) e il territorio del comune di Fara Gera d'Adda non rientra in alcuno degli ATE costituenti il piano cave.

Quanto alla paventata possibilità che si apra comunque *in loco* «una cava di prestito» a servizio di grandi opere pubbliche di prevista realizzazione (quarta corsia dell'autostrada A4 nel tratto Milano-Bergamo e nuova autostrada Brescia-Bergamo-Milano), la stessa provincia di Bergamo ha chiarito che nemmeno questa ipotesi è necessariamente consequenziale all'inclusione nel piano cave provinciale dell'area Badalasco.

Si precisa che la legge regionale che disciplina tale attività (legge regionale n. 14 del 1998, articolo 78) rimette all'esclusiva discrezionalità della Regione, a prescindere dalle previsioni dei piani provinciali, il rilascio dell'autorizzazione per l'attività estrattiva di sostanze minerali di cava «per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse statale e regionale», attività che può essere autorizzata, sentita la Provincia interessata, anche in «ambiti estrattivi non previsti dai piani fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti».

Per ciò che riguarda eventuali problemi idrogeologici derivanti dall'attività di cava di prestito, legata alla realizzazione dell'alta velocità ferroviaria, la Direzione generale per la difesa del suolo di questo Ministero, con nota del 9 febbraio 2004, ha interessato l'Autorità di bacino nazionale del fiume Po, la regione Lombardia e la provincia di Bergamo.

A tale riguardo le Ferrovie dello Stato hanno fatto presente di avere trasmesso, in data 10 marzo 2003, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere sottoposto al vaglio del CIPE, il progetto preliminare della tratta Milano-Verona.

In tale progetto è contenuto un elaborato progettuale «corografico con ubicazione cave e discariche» che non indica il comune di Fara Gera d'Adda come sito di cava. Infatti il piano cave previsto dal progetto preliminare della tratta Milano-Verona segue quanto contenuto nel piano pro-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

vinciale cave della provincia di Bergamo che, come già detto, non individua il territorio del Comune predetto come ambito territoriale estrattivo.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(30	giugno	2004)		

COSTA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso: che la Chiesa della pietà di Matino (Lecce), risalente al XVII secolo, è di rilevante interesse storico ed artistico;

che negli anni passati sono stati operati diversi interventi, grazie ai quali è stato possibile recuperare dipinti e strutture;

che l'opera di recupero necessita di ulteriori interventi;

che tuttavia in questi giorni la suddetta chiesa è stata esclusa dai programmi ordinari della Sovrintendenza ai beni culturali;

che tale notizia suscita notevole preoccupazione ed indignazione fra la popolazione in quanto vanifica tutte le spese precedentemente effettuate, ponendo notevoli ostacoli all'opera di recupero già iniziata,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza inserendo nuovamente la Chiesa della pietà di Matino nei programmi ordinari della Sovrintendenza ai beni culturali, dai quali è stata ingiustamente esclusa.

(4-06551)

(7 aprile 2004)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale si chiede l'inserimento della chiesa di Santa Maria della Pietà di Matino (Lecce) nel programma ordinario della Soprintendenza competente, si rappresenta quanto segue.

Si rende noto che il restauro degli affreschi nell'edificio sopra richiamato è stato inserito nel programma lavori pubblici 2004-2006, in fase di approvazione, prevedendo uno stanziamento di trecentomila euro, per l'anno finanziario 2004, sul capitolo 3760 (NS).

Per opportuna informazione si precisa che tale intervento è stato inserito non in fase di adozione del programma dei lavori – essendo le risorse finanziarie disponibili del capitolo indicato insufficienti rispetto alle richieste pervenute dagli istituti periferici – ma nei sessanta giorni previsti dalla normativa per le osservazioni al piano adottato.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono

(5	luglio	2004)		

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

CREMA – Al Ministro degli affari esteri – Premesso che:

a seguito della prossima convocazione delle assemblee nazionali che saranno chiamate ad eleggere, per ogni paese i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, le Ambasciate ed i consolati stanno sollecitando alle associazioni di emigrazione l'elenco dei nominativi che dovranno integrare gli eletti dei Comites delle assemblee elettorali, ai sensi della legge 18 giugno 1998;

la legge istitutiva del Consiglio generale degli italiani all'estero stabilisce precisi criteri per la composizione della quota governativa, facendo una netta distinzione tra la rappresentanza delle associazioni nazionali dell'emigrazione, quella dei partiti che hanno rappresentanza parlamentare, quella delle confederazioni sindacali e dei patronati maggiormente rappresentativi, quella della stampa nazionale e dell'emigrazione e quella delle organizzazioni dei frontalieri;

la suddetta legge prevede per la componente sindacale il criterio di maggior rappresentatività per la scelta delle singole organizzazioni, mentre nulla è previsto per le altre componenti;

considerato che dopo l'incauta forzatura sulla presunta ineleggibilità dei rappresentanti dei patronati, che ha sollevato perplessità sul modo in cui gli uffici centrali e decentrati del Ministero degli affari esteri si rapportano agli organismi elettivi degli italiani all'estero, sarebbe opportuno restituire un senso di rigore, obiettività e trasparenza a tutti coloro che si accingono a realizzare i nuovi rapporti di partecipazione con il sistema democratico italiano,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali indicazioni siano state date agli uffici decentrati del Ministero degli affari esteri circa i criteri di selezione delle associazioni da coinvolgere nelle circoscrizioni consolari in ogni paese, in vista della prossima scadenza elettorale, e quali provvedimenti saranno adottati per garantire il pluralismo associativo nella individuazione dei prescelti;

se non si ritenga opportuno rispettare il criterio della maggior consistenza parlamentare per la designazione dei sette rappresentanti dei partiti.

(4-06833)

(20 maggio 2004)

RISPOSTA. – In merito ai criteri di selezione delle associazioni da coinvolgere nelle elezioni del CGIE, il Ministero degli affari esteri ha dato istruzione alle sedi all'estero di procedere in due fasi:

- 1) valutazione di tutte le associazioni operanti da almeno 5 anni nelle rispettive circoscrizioni, in consultazione con i locali Com.It.Es.;
- 2) selezione delle stesse in consultazione con i membri ancora in carica del CGIE del rispettivo Paese.

Tale operazione di scelta si rende necessaria solo nel caso in cui le associazioni censite nell'apposito registro consolare risultino in numero

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

superiore ai posti spettanti. Motivi di preferenza saranno, allora, il livello di rappresentatività e la rilevanza qualitativa e quantitativa.

Riguardo alla selezione dei membri del CGIE di nomina governativa, la legge istitutiva del Consiglio generale degli italiani all'estero richiama i «sette partiti che hanno rappresentanza parlamentare»; nel caso specifico il criterio di scelta si indirizzerà verso i sette partiti che presentano la maggiore consistenza numerica dei rispettivi gruppi parlamentari, considerando sia il Senato della Repubblica che la Camera dei deputati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Antonione
(8 luglio 2004)

DANIELI FRANCO. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premesso che:

a poche ore dall'insediamento dei Comitati per gli Italiani all'estero (Comites), le cui rappresentanze sono state di recente rinnovate con elezione per corrispondenza, è stato fatto pervenire a tutti i Consolati – con una circolare del ministro Adriano Benedetti, Direttore generale per gli italiani all'estero – un parere dell'Ufficio legale del Ministero degli affari esteri nel quale si affaccia l'ipotesi dell'ineleggibilità dei rappresentanti dei Patronati nei suddetti organismi di rappresentanza di base;

il metodo adottato per la comunicazione lascia adito a forti perplessità in quanto il parere in questione, unica iniziativa preparata per l'insediamento dei Comites, è stato fatto pervenire dopo la formazione delle liste e ad elezioni avvenute ed è stato inviato, con inquietante sincronismo, in modo generalizzato e preventivo all'atto della formale costituzione di tali organismi;

ancora, appare sconcertante l'affermazione che la circolare costituirebbe «soltanto un contributo orientativo a favore dei Comites, a cui la legge ha esplicitamente attribuito la esclusiva responsabilità e competenza di deliberare in materia di cause di ineleggibilità o di incompatibilità»;

le fattispecie previste per i casi di ineleggibilità sono chiaramente indicate nell'art. 5 della legge n. 286/2003 e ribadite all'art. 7 del Regolamento di attuazione e non prevedono in alcun modo il caso dei rappresentanti dei Patronati, che solo con un'evidente forzatura possono essere assimilati da un lato ai responsabili dei comitati per l'assistenza e dall'altro alle figure istituzionali indicate dalla legge, che attengono invece alla sfera delle rappresentanze politiche presenti e in via di formazione, con l'elezione dei parlamentari della Circoscrizione Estero;

della questione si è specificamente e ripetutamente dibattuto sia in occasione della elaborazione della proposta di legge sui Comites nel CGIE che in sede parlamentare, arrivando sempre alla conclusione di escludere dai casi di ineleggibilità i rappresentanti dei Patronati, eccettuati i casi di

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

persone che pur essendo impegnate nei lavori di patronato assumano anche funzioni per le quali l'ineleggibilità sia specificamente prevista;

la Consulta delle Associazioni di emigrazione, in occasione di un recente incontro con il ministro Tremaglia, ha ribadito questo orientamento, senza che nessuna perplessità sia mai stata manifestata da rappresentanti del Governo;

l'uso sistematico e preventivo di un parere dell'Ufficio Legale rischia di creare confusione e disorientamento rispetto al punto centrale riaffermato nell'art. 7 del Regolamento di attuazione, e cioè che il Comites sia l'unica istanza cui compete la decisione in tema di incompatibilità e di ineleggibilità dei propri componenti;

l'incauto e discutibile intervento rischia di aprire una lunga fase di conflittualità e di fibrillazione nella vita di questi importanti organismi di rappresentanza, con nocive conseguenze che si riverserebbero sulle comunità all'estero e sugli stessi interessi del nostro Paese,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover approfondire la questione ascoltando le ragioni degli enti interessati ed acquisendo pareri più fondati e sereni in merito:

se non si intenda immediatamente disporre il ritiro della suddetta circolare o quantomeno chiarire che in alcun modo si possano limitare le prerogative degli stessi Comites, che restano gli unici titolari delle decisioni in una materia così delicata e particolare.

(4-06539)

(6 aprile 2004)

RISPOSTA. – Il messaggio concernente le cause di ineleggibilità od incompatibilità, inviato dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie il 2 aprile 2004 alla rete diplomatico-consolare interessata alle elezioni dei Comites, trae origine dalla sollecitazione di diverse sedi di poter disporre di elementi interpretativi da offrire, qualora richiesti, ai Comitati per gli italiani all'estero neo-eletti in occasione della loro seduta di insediamento.

Nel messaggio citato veniva ribadito che la «legge ha esplicitamente attribuito ai Comites la esclusiva responsabilità e competenza di deliberare in materia di cause di ineleggibilità o di incompatibilità».

Pertanto, gli elementi di interpretazione forniti con la finalità richiamata al punto 1 non hanno inteso in alcun modo interferire nell'attività dei Comites neo-eletti. Gli uffici della rete diplomatico-consolare, nello svolgere le diverse fasi organizzative delle elezioni dei Comites, si sono sempre attenuti al principio del massimo rispetto dell'esercizio democratico del voto, assicurando a tutte le liste presentate uguali condizioni di partecipazione.

Risulta che un cospicuo numero di Comites abbia già proceduto alla riunione di insediamento, con la nomina dei rispettivi organi interni, in un

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

contesto di assoluta autonomia e serena assunzione delle pertinenti decisioni

Alla luce di quanto esposto, il Ministero degli affari esteri conferma l'estrema importanza che si conferisce all'attività dei patronati di assistenza e di tutte le articolazioni del mondo associativo nell'animazione e valorizzazione delle comunità italiane all'estero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione

(8 luglio 2004)

DE PETRIS, TURRONI, RIGHETTI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

il duomo francescano – in stile gotico romanico del 1200 con affreschi di scuola di Giotto, altare barocco in legno scolpito di stucco e oro e con reliquario del secolo XI – situato ad Amatrice in provincia di Rieti è sottoposto ad interventi ed opere di restauro da parte della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali;

la copertura superiore del duomo è stata rimossa e è stato posto un velo di polietilene, spazzato via più volte dal vento. Dal 21 novembre al 20 dicembre 2003 il duomo è rimasto esposto a pioggia e neve con evidenti danni all'interno;

il ripristino parziale della protezione di ondulati rigidi e del velo di plastica è definitivamente saltato con la tramontana del 15 dicembre 2003 sulla falda nord, proprio sopra l'affresco della Natività giottesca;

i cittadini di Amatrice hanno cercato ripetutamente di contattare la Sovrintendenza per avvisare dell'accaduto, ma risultando in ferie la responsabile della Direzione Lavori, ed essendo il 17 dicembre 2003 fuori sede il Sovrintendente e non reperibile telefonicamnete il giorno successivo, viste le previsioni di pioggia e neve, in assenza di interventi della ditta di appalto dei lavori, è stato chiesto l'intervento dei Vigili del fuoco di Rieti;

alle ore 12.00 di sabato 20 dicembre è intervenuta la squadra di Posta che, accompagnata dal tecnico comunale di Amatrice, ha ripristinato la copertura flessibile ed ha proposto di rinforzare la copertura con telaio plastico occhiellato;

è stata quindi applicata una copertura per circa 400 metri quadrati con relative impalcature che è in grado di proteggere la cattedrale dalla pioggia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire urgentemente per la definizione delle responsabilità e la quantificazione dei danni al patrimonio culturale;

quali provvedimenti e atti intenda assumere al fine di predisporre un intervento degli organi competenti affinché venga predisposta una ido-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

nea copertura rigida che possa salvaguardare l'intera cattedrale dalle intemperie invernali;

se non si intenda prevedere, alla luce dei fatti sopra esposti, un aumento del personale di vigilanza ai beni culturali e architettonici al fine di evitare che si ripetano casi simili che possono provocare gravi danni al nostro patrimonio culturale.

(4-05860)

(29 dicembre 2003)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente gli interventi di restauro al duomo francescano situato ad Amatrice in provincia di Rieti, si rappresenta quanto segue.

La Soprintendenza competente ha reso noto che la copertura provvisoria della chiesa, lesionata da eventi atmosferici imprevedibili, è stata ripristinata, su indicazione tempestiva della stessa Soprintendenza, dall'impresa esecutrice dei lavori, e che le decorazioni pittoriche ed i beni mobili ubicati all'interno dell'edificio sacro – adeguatamente protetti prima di smontare la copertura superiore del duomo – non hanno subito alcun danneggiamento. La nuova copertura sarà realizzata non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono

(5 luglio 2004)

IERVOLINO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso:

che il Dipartimento per la Funzione Pubblica utilizza fondi nazionali «per gli interventi formativi nelle pubbliche amministrazioni e per altre iniziative per la valorizzazione delle risorse umane e l'omogenizzazione degli *standard* di *performance* amministrativa nelle pubbliche amministrazioni»;

che in base ad una convenzione stipulata tra il citato Dipartimento e il Formez per l'utizzazione dei predetti fondi è previsto, nell'ambito del progetto denominato «La nuova comunicazione per la pubblica amministrazione», un concorso per la realizzazione del miglior cortometraggio sulla pubblica amministrazione e la promozione della sua immagine;

che ai sensi di tale convenzione il materiale elaborato nel corso della realizzazione dei singoli progetti è di proprietà esclusiva del Dipartimento;

che il Formez ha indetto un bando di concorso nazionale per cortometraggi sulla pubblica amministrazione, su indicazione del Ministro per la funzione pubblica, nell'ambito delle attività come sopra convenzionate, in collaborazione con la Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;

Fascicolo 120

che il bando medesimo affida la selezione delle opere pervenute ad una giuria composta da membri scelti dal Ministro per la funzione pubblica tra esponenti del mondo del cinema e/o della televisione con particolare riferimento a registi, sceneggiatori e direttori della fotografia;

che sono stati scelti come componenti della giuria Gillo Pontecorvo, Giuliano Montaldo, Margherita Parrilla, Ricky Tognazzi e Simona Marchini, tutti notoriamente appartenenti alla stessa area culturale;

che detto bando è rivolto a soggetti privati, ai quali viene riconosciuto un contributo per la partecipazione, un premio in caso di vincita oltre a vari premi speciali, a carico dei predetti fondi nazionali sulla formazione,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le modalità di pubblicazione e diffusione del bando di concorso, nonché di utilizzazione e diffusione delle opere premiate ed i relativi costi e destinatari;

se non si ritenga che l'imputazione relativa all'esborso concernente le previste premiazioni integri una distrazione di fondi rispetto al loro vincolo di destinazione che, come detto avanti, è la formazione dei pubblici dipendenti;

quale attinenza abbiano i cortometraggi con la pubblica amministrazione, che ha problemi più seri sul piano organizzativo e sulla formazione del personale.

(4-06406)

(18 marzo 2004)

RISPOSTA. – Con Convenzione del 1º agosto 2003 stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio formazione personale pubblica amministrazione (UFPPA) ed il Formez sul tema: «Qualificazione delle strutture e delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni. Azioni a supporto dello sviluppo delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni attraverso il miglioramento dei rapporti con i cittadini e con le imprese, della qualità della regolazione pubblica, della gestione delle risorse finanziarie, dell'applicazione delle nuove tecnologie ai processi legislativi e amministrativi», è stato individuato un piano di attività formativa strutturato in 10 punti cui corrispondono altrettanti progetti.

Al punto 7 di tale piano di attività sono indicati gli obiettivi specifici e le linee d'azione relativi al progetto «La nuova comunicazione per la pubblica amministrazione», che prevede, tra l'altro, come linea operativa, la realizzazione di «un concorso per l'informazione sulla pubblica amministrazione e la promozione dell'immagine e dei servizi da essa realizzati».

Per l'attuazione di ognuno dei progetti previsti nel citato piano, così come per quello specificamente sopra riportato, l'articolo 2 della Convenzione prevede che «il Formez è tenuto a presentare entro il 30 settembre 2003 la progettazione esecutiva comprensiva di tutti i progetti... », termine

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

successivamente prorogato al 30 aprile 2004 su esplicita richiesta del Formez.

In tale contesto si inserisce il bando di concorso, curato dal Formez, per la selezione del miglior cortometraggio sulla pubblica amministrazione italiana. Al riguardo, secondo quanto precisato nel bando, si fa presente quanto segue:

il concorso per il miglior cortometraggio sulla pubblica amministrazione era rivolto a giovani studenti frequentanti o che avessero frequentato negli ultimi cinque anni le scuole di cinema e televisione pubbliche o private e le Università, all'interno dell'Unione europea. Il relativo bando è stato pubblicato sui siti *web* dei promotori dell'iniziativa (Dipartimento della funzione pubblica, Formez, Direzione generale del cinema del Ministero per i beni e le attività culturali) e, per favorirne la maggiore diffusione possibile, è stato inviato ad una serie di soggetti istituzionalmente collegati alla materia del concorso;

la partecipazione al concorso, a norma dell'articolo 2 del regolamento, implicava la cessione dei diritti di utilizzo delle opere presentate. Le opere, premiate e non – che sono visibili attraverso il sito Internet del Dipartimento (www.funzionepubblica.it) – saranno altresì utilizzate a scopo divulgativo, promozionale, didattico e culturale e senza alcun fine di lucro. La prima proiezione in pubblico dei filmati si è svolta nell'ambito di ForumPA, dove è stata organizzata la premiazione dei vincitori del concorso. Altre proiezioni sono previste all'interno di spazi fieristici e comunicativi quali ComPA, il salone della comunicazione pubblica, e altri analoghi, e, per assicurare una maggiore visibilità, saranno proposte apposite vetrine all'interno dei principali festival dei cortometraggi nazionali, in particolare in quelli sostenuti dallo Stato. Oltre ai costi per i premi assegnati, non sono previste altre spese per la successiva diffusione del filmati;

tale iniziativa rientra nell'ambito di una più ampia attività di comunicazione, che il Dipartimento della funzione pubblica da tempo persegue, con l'intento di costruire un rapporto di sempre maggior fiducia tra il cittadino e la pubblica amministrazione, sviluppando politiche comunicative in grado di valorizzare gli aspetti migliori delle innovazioni introdotte dall'amministrazione pubblica. Tra gli obiettivi perseguiti – ed assegnati all'apposita struttura di missione per la comunicazione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2001 – vi è, infatti, proprio quello di sperimentare procedure e modelli di comunicazione, da mettere, eventualmente, a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni;

i risultati ottenuti (28 filmati in concorso, provenienti da tutte le regioni italiane, con solo sessanta giorni di tempo tra la pubblicazione del bando e la sua scadenza) confermano che tradurre in immagini il processo di cambiamento e modernizzazione della pubblica amministrazione non soltanto non era una sfida così difficile da raccogliere, ma anzi ha consentito ai partecipanti di restituire un'immagine delle amministrazioni più aderente alla nuova realtà e meno legata agli stereotipi del passato;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

stimolare i giovani cineasti a riflettere sui servizi forniti dall'amministrazione e a documentarne i cambiamenti e le novità ha significato anche diffondere, sia pure in un ambito definito, una maggiore conoscenza dell'amministrazione stessa.

Va infine rilevato che gli interventi promossi dal Dipartimento della funzione pubblica, a valere sui fondi del capitolo di bilancio n. 408, hanno sempre avuto ad oggetto non solo attività di formazione in senso stretto, ma anche attività di assistenza, ricerca, informazione. Pertanto, l'utilizzo del cortometraggio come strumento di diffusione delle informazioni e, nel caso specifico, di promozione di una nuova immagine della pubblica amministrazione, è da ritenersi assolutamente compatibile con la destinazione dei fondi del capitolo citato.

Il Ministro per la funzione pubblica

Mazzella

(2 luglio 2004)

LAURO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

la legge 1º agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», prevede all'art. 1, comma 2, che «è facoltà del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concedere a titolo oneroso alle società private e a titolo gratuito agli uffici della pubblica amministrazione, agli organi costituzionali e giurisdizionali, alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, alle associazioni di utenti e consumatori di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi per l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle finalità di cui al presente articolo»,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

l'interrogante chiede di conoscere:

in quale data sia stato emanato il decreto attuativo previsto dal citato art. 1, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello dell'economia:

se tale decreto abbia rispettato i termini di emanazione – fissati in tre mesi – di cui al citato comma 2 dell'art. 1 della legge n. 166/2002;

se sia stato regolarmente istituito un capitolo nello stato di previsione all'entrata del bilancio dello Stato per i corrispettivi attesi dal pagamento per l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati e alla banca dati del SIMPT;

se a seguito di questa procedura il Ministro dell'economia abbia riassegnato tali fondi alle finalità medesime del citato articolo 1 della legge n. 166 del 2002;

a quale ente od organo siano stati concessi l'accesso e la fruizione del contenuto delle banche dati di cui trattasi e per quale motivazione;

a quante e quali società di utenti e consumatori, ONLUS, di volontariato o ambientaliste sia stato permesso detto accesso e con quali criteri di selezione e sulla base di quali requisiti;

se vi siano state esclusioni o dinieghi rispetto alle istanze di accesso e con quali motivazioni e considerazioni;

i motivi della mancata attuazione della legge e i tempi entro i quali vi si voglia porre rimedio, ferma restando le responsabilità per il difetto di applicazione della norma;

se non sia il caso di avviare una inchiesta amministrativa sulla vicenda per una analisi generale sul provvedimento, le procedure adottate o non adottate, i risultati, il gettito conseguito dal pagamento dei corrispettivi e i successivi momenti di riassegnazione dei fondi per le attività di cui al medesimo articolo 1 della legge 1º agosto 2002, n. 166.

(4-04887)

(8 luglio 2003)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, concernente il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti), si riferisce quanto segue.

Descrizione generale del SIMPT e della funzionalità dello stesso

Il sistema SIMPT appartiene alla famiglia dei «Sistemi informativi di supporto alle decisioni» (acronimo inglese DSS) ed è costituito da un insieme complesso di modelli trasportistici interagenti tra di loro, capace di riprodurre la simulazione dell'intero sistema dei trasporti su scala nazionale. Tale sistema è stato messo a punto nella configurazione attuale dall'ex Ministero dei trasporti e della navigazione nel periodo dal 1995 al 2000, a partire da precedenti simulatori trasportistici meno evoluti, al fine di poter disporre di un adeguato supporto modellistico nella stesura del nuovo piano generale dei trasporti e della logistica.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

Il SIMPT si articola nelle seguenti composizioni essenziali:

una base informativa integrata contenente dati inerenti all'offerta, alla domanda ed al contesto socio-economico;

un sistema di modelli, costituito da un insieme di oltre 50 diversi moduli di simulazione e calcolo, in grado di consentire l'analisi dello stato del sistema dei trasporti e di valutare gli effetti sul sistema stesso dei piani di intervento infrastrutturale e di politica dei servizi nonché delle dinamiche relative a fenomeni esterni;

uno strumento atto a consentire l'interfaccia tra l'utente e il sistema, per permettere di formulare gli scenari di simulazione e raccogliere le elaborazioni del sistema.

Più in dettaglio, la base informativa è suddivisa in:

dati rappresentativi dell'offerta infrastrutturale e di servizi;

dati provenienti da fonti istituzionali e da fonti che operano nel settore trasporti;

dati ricavati a seguito di specifiche campagne di interviste e di rilievi dei traffici con conteggi;

dati socio-economici e demografici di scenario futuro.

Il SIMPT, tramite il funzionamento integrato dei modelli di simulazione, effettua su scala nazionale la stima della domanda di trasporto per passeggeri e merci articolandola per modo, motivo di spostamento e periodo dell'anno, avendo a riferimento la matrice delle coppie origine-destinazione dei nodi del grafo multimodale rappresentativo della rete infrastrutturale e dei servizi.

Il sistema fornisce poi, come risultato dell'interazione di domanda e offerta, i flussi di traffico sui singoli archi del suddetto grafo multimodale che copre l'intero territorio nazionale.

Una ulteriore importante precisazione sulla funzionalità del sistema riguarda il carattere «generalista» dello stesso, il quale trova la sua applicazione su modelli di vasta scala.

Infatti, il grado massimo di dettaglio cui si riferisce il quadro informativo del SIMPT – e non di tutte le sue articolazioni – è rappresentato dalla dimensione provinciale e pertanto il sistema è in grado di simulare le grandi infrastrutture a livello di rete, ma non quelle ad estensione limitata.

Descrizione delle caratteristiche operative del SIMPT

Le sopra descritte caratteristiche del sistema fanno sì che lo stesso presenti, a fronte di elevate potenzialità in termini di funzionalità, sicuramente d'avanguardia a livello europeo in termini di approfondimento scientifico dei modelli di elaborazione, una notevole complessità a livello operativo, che comporta alcune specifiche problematiche per la gestione dello stesso.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

Un primo importante aspetto è rappresentato dalla necessità che il SIMPT sia gestito da una struttura operativa dotata di competenze specialistiche nel campo informatico e della modellistica dei trasporti, costituita quindi da risorse di livello di cui l'Amministrazione, non disponendone al suo interno in numero adeguato, si dota facendo ricorso a contratti di servizi con società esperte nel settore, le quali a loro volta si avvalgono di un qualificato supporto del mondo universitario.

Altro rilevante elemento è costituito dalla durata delle procedure di elaborazione, comportante la necessità di tempi di elaborazione particolarmente lunghi.

Si rileva, infatti, che il SIMPT impiega un lasso di tempo macchina continuativo dell'ordine delle settantadue ore per la simulazione di un modello di normali dimensioni.

Altro punto critico dell'attuale SIMPT è la banca dati, costituita da un insieme di informazioni non aggiornate. Infatti, i dati contenuti nel sistema sono stati ottenuti nel periodo estate 1994 – inverno 1995 attraverso una vasta campagna di interviste riguardanti il comportamento degli utenti, un'indagine campionaria per la valutazione dei traffici in termini di matrice origine/destinazione ed il censimento delle reti di trasporto infrastrutturali e di servizi a quella data.

Successivamente, nel periodo 1999-2000, con finalità connesse al citato supporto alla redazione del piano generale dei trasporti e della logistica ed alla valutazione degli effetti della realizzazione di opere in esse previste, sono effettuati aggiornamenti molto limitati della suddetta banca dati.

Si rileva, in conclusione, che proprio l'esigenza di superare le criticità sopra descritte è stata all'origine del contratto, descritto nel seguito, per l'adeguamento e l'aggiornamento del sistema nonché per il servizio di assistenza tecnica alla conduzione.

Considerazioni sull'assistenza tecnica di supporto alla conduzione funzionale del SIMPT al passaggio di competenza del sistema

Si premette che nell'ambito della costituzione del nuovo Ministero della infrastrutture e dei trasporti, avvenuta a fine 2001, la gestione del SIMPT è stata trasferita dal Servizio pianificazione e programmazione del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione alla Direzione generale della programmazione nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio e per le politiche del personale e affari generali.

All'atto del suddetto passaggio di competenza alla citata Direzione generale, non erano più attivi contratti di assistenza tecnica alla gestione funzionale del sistema, mentre, come dettagliato nel seguito, erano in corso di valutazione le offerte relative al bando di gara per il contratto di aggiornamento del SIMPT, che includeva un nuovo rilevante ammontare di servizi di assistenza alla conduzione del sistema.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

Il contratto per l'aggiornamento del SIMPT

Da quanto sopra riportato risulta evidente che il SIMPT ha raggiunto il principale obiettivo con il completamento dell'attività di supporto all'emissione del nuovo piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2001.

Raggiunto tale risultato l'Amministrazione responsabile ha preso la decisione di operare un profondo adeguamento del sistema, mirato ad aggiornarne la banca dati, ad introdurre un ulteriore miglioramento delle già rilevanti caratteristiche di modellazione ed a renderne più agevole la gestione correggendo i punti di debolezza riscontrati, sinteticamente descritti in precedenza.

Quanto sopra è riflesso nel bando di gara e nel capitolato per «Affidamento dei servizi di sviluppo modellistica, aggiornamento dati, assistenza tecnica, manutenzione e supporto alla conduzione funzionale del SIMPT».

Tra le numerose attività previste nel suddetto bando, la cui rilevanza è dimostrata dall'importo della base d'asta pari alla data a 7.055,8 milioni di lire oltre Iva e dalla durata triennale, si citano ad esempio:

completo rinnovo della banca dati, tramite l'esecuzione di un'estesa campagna di rilievi stradali, di interviste telefoniche e di aggiornamento degli archivi su infrastrutture e servizi;

passaggio del sistema su piattaforme *hardware* e *software* aggiornate onde ridurre sostanzialmente i tempi di elaborazione;

aggiunta di nuovi modelli di simulazione atti a descrivere modalità di trasporto non sufficientemente rappresentate dal sistema, quale trasporto marittimo di merci e passeggeri.

Si sottolinea che il capitolato del suddetto contratto include, come parte qualificante delle prestazioni di servizi, l'assistenza alla conduzione del SIMPT nella misura di 80 mesi/uomo di tecnico specialista, a dimostrazione dell'esigenza di un forte supporto all'operatività del sistema tramite risorse esterne.

Si riepilogano di seguito, per informazione, i tempi procedurali del citato contratto per l'aggiornamento del SIMPT:

emissione del bando di gara: *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 21 settembre 2001;

apertura buste: 8 novembre 2001;

verbale di aggiudicazione della Commissione di gara con indicazione di anomalia: 11 giugno 2002;

risoluzione dell'anomalia: decreto direttoriale n. 1175 del 13 dicembre 2002;

firma del contratto:19 dicembre 2002 (rep. n. 3039) per l'importo di 2.867.224,12 euro più IVA;

decreto di approvazione: n. 3991/segr. del 19 dicembre 2002; decreto di impegno: n. 21 del 23 dicembre 2002; rilievo della Corte dei conti: n. 39/T dell'11 aprile 2003;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

comunicazione alla Direzione generale di definitiva registrazione del contratto: 16 giugno 2003;

invio da parte dell'affidatario di proposte fortemente innovative sulla modalità di esecuzione dei rilievi sul traffico, per adeguarle alle *best practice* del settore: note del 23 maggio 2003 e del 23 giugno 2003;

verbale di inizio lavori, inclusa accettazione a titolo non oneroso della variante sulle più evolute modalità di esecuzione della campagna dei rilievi di traffico: 3 ottobre 2003.

Informazioni e considerazioni sulle richieste di accesso al Sistema

Dalla data del 1º gennaio 2002 – data di presa in carico del sistema – ad oggi sono pervenute soltanto quattro richieste formali di accesso al SIMPT, da parte di due Amministrazioni regionali, una provinciale e di un istituto universitario.

Di tali richieste tre risultano precedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 166 del 2002 e, peraltro, tutti i richiedenti sono riconducibili alla categoria dei soggetti per i quali la citata legge prevede la possibilità di accesso al SIMPT a titolo gratuito.

Non risulta, invece, formalmente presentata alcuna richiesta da parte di soggetti privati ai quali, per espressa previsione di legge, sarebbe stata applicabile la condizione di onerosità.

In ogni caso, il sistema è attualmente operativo per finalità di ufficio, quali la necessaria formazione del personale interno e l'interfaccia operativa al contratto di aggiornamento del sistema

Infine, per dovuta completezza, si informa che dalla fine dell'anno 2003 è stato attivato un rapporto di collaborazione tra la Direzione generale per la programmazione ed ANAS S.p.a. in merito allo scambio di dati tra la campagna di rilievi stradali nell'ambito del contratto di aggiornamento del SIMPT e l'analoga campagna che l'ANAS sta pianificando in funzione del proprio DSS.

Considerazioni sulle condizioni operative necessarie per l'emissione del decreto attuativo

Da quanto sopra esposto si rileva coma la definizione del decreto attuativo sulla condizioni di accesso al SIMPT previste dall'articolo 1 della legge n. 166 del 2002 non può che fondarsi su un quadro operativo adeguato del funzionamento del sistema, che permetta di quantificare in caso di richiesta a titolo oneroso le risorse spese, costituite da tempo macchina, impegno di personale specializzato (analisti trasportisti ed operatori informatici) e valore economico dei dati ceduti.

D'altra parte, come illustrato, la gestione del SIMPT richiede la disponibilità di risorse specialistiche specializzate, senza le quali non risulta possibile assicurare in maniera tempestiva ed affidabile la conduzione del sistema.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

Come segnalato in precedenza, il prolungarsi delle procedure amministrative connesse alla procedura della gara per il citato aggiornamento del SIMPT non ha consentito di poter disporre di adeguata assistenza tecnica nel periodo gennaio 2002 – ottobre 2003, data di effettivo inizio delle attività contrattuali.

A ciò si aggiungano le ulteriori problematiche legate alla circostanza che il soggetto affidatario del contratto per l'aggiornamento del SIMPT è risultato diverso dalla società che aveva contribuito allo sviluppo dello stesso negli ultimi anni con la necessità, per il personale dell'affidatario stesso, di un rilevante periodo di adattamento per ottenere la necessaria preparazione ed esperienza per la conduzione del sistema.

In parallelo, è maturata la consapevolezza che alcune caratteristiche di natura informatica, in particolare i tempi di elaborazione estremamente lunghi, risultavano oggettivamente troppo penalizzanti per l'impiego del sistema in risposta di esigenze di terzi, pubblici o privati che fossero.

Altro problema di difficile soluzione risulta essere la quantificazione economica dei dati informativi oramai superati contenuti nel sistema, elemento questo che d'altronde ne rende poco interessante l'utilizzo da parte di terzi.

Per rendere attuabili le condizioni tecniche necessarie a corollario del decreto attuativo per l'accesso al SIMPT è stata indicata all'affidatario del contratto di aggiornamento dello stesso la priorità delle attività di trasferimento del SIMPT su piattaforma *hardware* e *software* più moderna, confidando in tal modo di rendere più accettabili le *perfomance* del sistema.

Si informa che tali attività di natura informatica sono in corso e si attende entro il prossimo mese di luglio 2004 la consegna del sistema su nuova piattaforma, che dovrà comunque essere pienamente testato per validarne la perfetta corrispondenza con il SIMPT originario.

Effettuate le suddette operazioni di natura tecnica e gestionale sarà possibile fissare i termini operativi necessari per la stesura del richiesto decreto attuativo.

In merito agli aspetti economici connessi alla facoltà di utilizzo del SIMPT da parte dei terzi si sottolinea che, comunque, come sopra dimostrato, tutte le richieste pervenute sono state avanzate da enti pubblici e assimilabili a tale categoria, per cui l'eventuale erogazione dei servizi richiesti non avrebbe comportato l'ottenimento dei corrispettivi di cui alla legge n. 166 del 2002. Viceversa la suddetta erogazione avrebbe costituito un maggior onere per l'Amministrazione la quale, non essendo a tale data dotata di idonee risorse professionali per il funzionamento del sistema, avrebbe dovuto reperirle sul mercato con costi non previsti nella propria dotazione finanziaria.

Va sottolineata la circostanza che il SIMPT nello stato attuale è il sistema che era stato sviluppato per l'elaborazione del PGTL, la cui approvazione si ricorda essere avvenuta con il decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, e che pertanto presenta la necessità di dover essere profondamente aggiornato all'evoluzione del quadro infrastrutturale

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

e trasportistico del Paese sia in termini di modelli di simulazione sia di banca dati, la quale contiene informazioni oramai datate.

L'entità dei servizi per l'aggiornamento da approntare al SIMPT e la conduzione dello stesso per tre anni è del resto dimostrata dall'importo sopra ricordato, pari a 2.867.224 euro.

In sintesi l'obsolescenza del SIMPT nei termini sopra descritti, sommata alla concezione macro del sistema pensato per simulazioni applicate su una scala molto estesa, sostanzialmente di livello nazionale, ha portato ad una mancanza di interesse di terzi, pubblici e privati, all'utilizzo dello stesso, almeno nella attuale configurazione.

Alla luce dell'articolo 1 della legge 166 del 2002, quali sono le condizioni operative per l'accesso alla banca dati

Le condizioni operative per l'accesso alle banche dati del STMPT, di cui all'articolo 1 della legge n. 166 del 2002, saranno definite con l'indispensabile contributo tecnico-scientifico della società aggiudicatrice della gara, di cui al punto precedente, sulla base della versione aggiornata del sistema.

Il	Vice	Ministro	delle	in frastrutture	e	dei	trasporti
							TASSONE

(9 luglio 2004)

LAVAGNINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso: che nel mese di aprile 2002 è stato edito un volume dal titolo «e-Government: an Italian Experience»;

che il suddetto volume analizza l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione in cooperazione con alcune aziende del settore dell'ICT;

che, come si evince dal titolo del libro, l'opera è pubblicata in lingua inglese;

che «e-Government: an Italian Experience» ha ricevuto il patrocinio del Ministero degli affari esteri e dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie;

che l'ideatore di tale volume è un imprenditore, tal Renato Lucarini, a firma del quale è stata inviata all'interrogante la presentazione di «e-Government»;

che la società editrice di questa pubblicazione è la Srl P³rojects di cui Lucarini è amministratore delegato;

che acclusa alla lettera di accompagnamento vi è un biglietto di propaganda elettorale relativa alla campagna elettorale per il rinnovo degli organi del Comune di Roma del maggio 2001;

che da tale biglietto emerge la candidatura di Lucarini nella lista civica per Roma con l'on. Tajani;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

che sempre con questo biglietto si invitano gli elettori a votare, per le contemporanee elezioni nazionali, per il partito di centrodestra «CCD-CDU».

si chiede di conoscere:

i criteri in base ai quali sia stata affidata la pubblicazione di tale volume alla P³rojects Srl e se il biglietto di propaganda elettorale sia stato allegato in quanto elemento determinante per la scelta dell'ideatore della pubblicazione;

se sia stata indetta regolare gara per l'aggiudicazione di tale pubblicazione, considerato il patrocinio di ben due Ministeri di codesta Repubblica;

quale utenza abbia usufruito di tale volume.

(4-02610)

(9 luglio 2002)

RISPOSTA. – Su delega della Presidenza del Consiglio questo Ministero degli affari esteri, pur non coinvolto ufficialmente nella vicenda, trasmette le seguenti informazioni fatte pervenire dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie.

Il volume nasce nel 1995 da un'idea di Alberto Tamburrini nella sua funzione di consulente SMAU per la pubblica amministrazione, in collaborazione con l'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione, al fine di comunicare al grande pubblico (istituzionale e aziendale) lo stato di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni a cui l'AIPA era preposta. Tale iniziativa è continuata negli anni successivi, riscuotendo un notevole apprezzamento da parte di tutte le istituzioni.

L'oggetto di tale iniziativa presentava come unico costo la stampa del volume, in quanto venne distribuito gratuitamente e senza diritti d'autore per coloro che lo hanno curato. Tali costi furono coperti grazie a sponsorizzazioni anche istituzionali (esempio regione Lombardia).

In considerazione del successo ottenuto durante gli anni dal 1995 al 2001, la proprietà decise di proporre un volume in lingua inglese, da portare a conoscenza delle istituzioni europee (oltre che italiane).

Poiché il volume aveva l'obiettivo di illustrare tematiche fra le più innovative affrontate dalla pubblica amministrazione per l'ammodernamento del sistema paese, venne chiesto ed ottenuto il patrocinio alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Si fa infine presente che solo ai volumi inviati nel giugno 2002 ad alcuni parlamentari (circa 20 su circa 9000 volumi) venne allegato un biglietto di cortesia riguardante la campagna elettorale del 2001 di Renato Lucarini, Amministratore delegato della P³rojects. Peraltro, i destinatari del volume appartenevano a tutto l'arco parlamentare.

Tale iniziativa fu assunta autonomamente dal signor Lucarini, che insieme al signor Tamburrini curò il volume di cui trattasi, senza informare né le istituzioni patrocinanti né gli *sponsor*; in particolar modo in tale vi-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

cenda alcun ruolo hanno assunto il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, né l'AIPA, tenuto conto che l'iniziativa di cui trattasi fu curata e gestita da soggetti privati.

> Il Sottosegretario di Stato pergli affari esteri Mantica

(1° luglio 2004)

MALABARBA. – Al Ministro della difesa. – Per conoscere:

se le disposizioni emanate dal Comando militare della capitale, con foglio prot. n. 2896/282/405 del 21 gennaio 2004, non siano in completo contrasto con quanto stabilito dalla legge n. 382/78 sui principi della disciplina per quanto attiene la libertà di parola dei militari di tutti i ranghi;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno annullare immediatamente le disposizioni stesse, tenendo conto anche del fatto che è semplicemente assurdo – per coloro che intendono prendere la parola in una conferenza, in un seminario, in un comitato o in un evento pubblico – richiedere che venga fornito un preavviso all'autorità con un anticipo di almeno 30 giorni quando la partecipazione ad un evento può non essere stabilita con ampio anticipo e magari si ha notizia dell'evento solo poco tempo prima. Inoltre chi partecipa ad un evento nella quasi totalità dei casi non conosce chi parteciperà all'evento stesso, cioè la lista degli invitati;

se il Ministro non reputi inoltre grave che i comandi esprimano un parere sulla opportunità degli argomenti che saranno trattati, non essendo questi, tra l'altro, in genere condivisibili in anticipo, e che tra gli elementi di valutazione per la concessione della autorizzazione sia presa in considerazione una non meglio specificata «ricaduta positiva dell'immagine della forza armata»;

se il Ministro non ritenga inoltre che l'iniziativa rappresenti una censura controproducente sotto ogni aspetto in relazione alle caratteristiche di democraticità che devono ispirare l'istituzione militare.

(4-06116)

(12 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Ai militari la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di principio sulla disciplina militare», attribuisce i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce a tutti i cittadini. Tuttavia, per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate, la stessa legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonchè l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali.

Infatti, la disciplina del personale sottende all'indispensabile salvaguardia della compagine militare, struttura organizzativa dotata di intrinseci e peculiari valori, deputata a prioritari compiti istituzionali.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

In merito alla libertà di pensiero e di espressione del personale militare, l'Amministrazione ha sempre tenuto un atteggiamento improntato alla massima trasparenza e coerenza nell'applicazione delle disposizioni di legge, operando nell'interesse preminente di preservare i caratteri tipici e specifici della compagine militare consistenti nella sua particolare organizzazione, nella sua coesione interna e nella massima operatività, nel rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini militari, seppur limitati – come indicato dall'articolo 3 della legge succitata – nell'esercizio di alcuni di essi.

In particolare, l'articolo 9 della citata legge postula che «(...) i militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione».

Infatti, l'Ispettorato per il reclutamento e le forze di completamento dell'esercito, con il messaggio del 20 gennaio 2004, ha impartito ai Comandi ed enti dipendenti le direttive ritenute adatte al caso per disciplinare la partecipazione del personale militare a conferenze, seminari ed eventi di carattere pubblico, in ossequio all'articolo 9 della legge n. 328 del 1978.

In tale quadro le disposizioni impartite, lungi dal voler limitare i principi costituzionalmente sanciti, avevano lo scopo, come previsto dal comma 4 dell'articolo 33 del regolamento di disciplina militare, di consentire l'acquisizione degli elementi di informazione utili agli enti sovraordinati per la prescritta valutazione in merito ai temi da trattare, anche ove fossero «(...) a carattere riservato d'interesse militare o di servizio (...)».

Infatti, la *ratio* delle disposizioni normative succitate non risiede nel voler sottoporre a censura preventiva l'espressione del libero pensiero dei militari, bensì nell'evitare l'indebita o inopportuna trattazione di argomenti di carattere riservato, di interesse militare o di servizio, la cui divulgazione causerebbe nocumento alle istituzioni.

La Forza armata interessata, sulla base delle disposizioni normative ricordate, ha quindi inteso ottimizzare l'istruttoria procedimentale di tale richiesta di autorizzazione, disciplinando il preventivo benestare dell'Amministrazione alla pubblica manifestazione di pensiero dei militari.

In tal modo il militare, oltre a non incorrere in alcuna infrazione disciplinare, potrà rilasciare dichiarazioni con la certezza di non arrecare danno, sia pure indirettamente, all'immagine della componente militare, nè diffondere erronee comunicazioni alla collettività che, altrimenti, assumerebbe le personali affermazioni di un militare come rispondenti alle posizioni di pensiero ufficiale dell'intera istituzione.

Riguardo al termine di preavviso, fissato in trenta giorni, esso costituisce il termine ottimale per condurre l'istruttoria del caso con adeguato anticipo. Tuttavia ogni singolo caso, valutato di volta in volta, può essere rappresentato anche in un arco temporale inferiore a quello richiesto.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

In conclusione, la direttiva in argomento aveva lo scopo di fornire precisazioni applicative dell'articolo 9 della legge n. 328 del 1978 volte a tutelare il personale e a salvaguardare la collettività, destinataria, per effetto mediatico, di ogni dichiarazione pubblica di chi svolge compiti istituzionali apparendo visibilmente, in virtù dell'uniforme indossata nella circostanza o della diffusa notorietà del grado rivestito, portavoce di posizioni ufficiali assunte dalle Forze armate.

Nessuna limitazione, quindi, oltre quelle già dettate dalla vigente normativa, risulta essere stata posta, nè era ed è intenzione porre, alla libertà di parola o di manifestazione del pensiero dei militari.

	Il Ministro della difesa
	Martino
(7 luglio 2004)	
_	

MALABARBA. – Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'ambiente hanno pubblicamente dichiarato di aver siglato, in data 31 ottobre 2001, una transazione extragiudiziale con la Montedison, con cui la stessa Montedison si impegnava a versare 525 miliardi e 271 milioni di lire allo Stato italiano, ottenendo in cambio, dallo Stato stesso, l'uscita dal ruolo di parte civile nel processo contro i vertici delle industrie chimiche a Porto Marghera, accusati di non essere intervenuti per scongiurare la morte di lavoratori (157 accertati dall'accusa) ed i gravi inquinamenti ambientali della laguna e delle aree circostanti;

tale somma era ben lontana dalla reale cifra necessaria a riparare il gravissimo danno ambientale causato da decenni di lavorazioni nocive e di inquinamenti, tanto che la stessa Avvocatura dello Stato, sostenuta da periti di parte, aveva quantificato i costi delle bonifiche tra i 20.000 e i 100.000 miliardi;

secondo quanto riportato da un articolo del settimanale «Espresso» (n. 19 del 13 maggio 2004), che riporta le dichiarazioni del Capo di Gabinetto del ministro Matteoli, la somma di 25 miliardi che, secondo quanto stabilito dalla transazione, Montedison si sarebbe impegnata a versare «entro il termine improrogabile del 12 novembre 2001» non si sa se sia stata usata dallo stesso Ministero per interventi nel disinquinamento a Porto Marghera;

come dichiarato dal Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia Piva, finora nessun progetto di disinquinamento è stato finanziato dalla Montedison, nonostante che dal 2003 fossero stati presentati, come prevedeva l'accordo siglato, vari progetti per un importo di circa 100 milioni di euro,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

si chiede di sapere:

se il testo della transazione possa essere reso pubblico visto che, secondo notizie di stampa, sembra essere una sorta di documento «riservato»:

se corrisponda al vero che ad oggi nessun progetto di disinquinamento di Porto Marghera sia stato finanziato con i fondi Montedison (525 miliardi e 271 milioni di lire) stabiliti nella transazione del 31 ottobre 2001:

se corrisponda al vero che la Montedison abbia versato 25 miliardi di lire al Ministero dell'ambiente e che sarebbero dovuti essere impiegati per opere di bonifica a Porto Marghera;

se non si ritenga opportuna un'illustrazione in sede parlamentare circa gli interventi di disinquinamento e di bonifica a Porto Marghera, evidenziando lo stato di avanzamento dei progetti ed i finanziamenti con le fonti da cui derivano.

(4-06756)

(11 maggio 2004)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'interrogazione indicata in oggetto, concernente la transazione Stato-Montedison-Venezia-Porto Marghera, si rappresenta che, con l'atto transattivo del 31 ottobre 2001 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Montedison Spa fu, in sede stragiudiziale, ottenuto un risarcimento del danno pari a 525 miliardi di lire, dei quali 25 con utilizzo diretto da parte del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, oltre al rimborso delle spese di consulenza tecnica sostenute nel corso del dibattimento pari a lire 652.412.160.

Con propria nota del 6 novembre 2001 il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio forniva alla Montedison Spa le indicazioni per il versamento della quota di 25 miliardi, indicando le modalità per l'accredito delle somme e richiedendo al contempo al Ministero dell'economia e delle finanze la tempestiva riassegnazione delle somme al fine del loro utilizzo.

Con nota del 12 novembre 2001 il Ministero dell'economia e delle finanze comunicava che non risultava possibile assentire alla richiesta, in assenza di specifica disposizione di legge che consentisse la riassegnazione in bilancio delle somme riscosse a titolo di risarcimento del danno ambientale.

Nel dicembre 2001, in sede di discussione della legge 28 dicembre 2001, n. 448, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», veniva approvato un emendamento all'articolo 52 che consentiva la riassegnazione della somma versata al capitolo 7082 del bilancio del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio per l'esercizio 2002, e con apposita nota di variazione la somma di 12.911.422 euro veniva iscritta a bilancio quale aumento, per il solo esercizio 2002, nell'ambito degli stanziamenti complessivamente iscritti in base all'articolo 1 della legge n. 426 del 1998 (Interventi di bo-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

nifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) e ricompreso nella dotazione complessiva di detto capitolo pari a 264.843.070,00 euro.

Riguardo all'utilizzo delle somme derivanti in generale dal risarcimento del danno ambientale, e nello specifico all'utilizzo della somma di 25 miliardi di lire, pari a 112.911.422,00 euro, versata dalla Montedison SPA, il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio ha provveduto nel dicembre del 2001 a richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio delle procedure per la creazione e la regolamentazione di un apposito fondo rotativo per la bonifica dei siti inquinati, nell'ambito del quale amministrare sia la quota da destinarsi alla bonifica di Marghera sia le ulteriori somme introitate a titolo di risarcimento del danno ambientale. Tale fondo veniva istituito con decreto 31 dicembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 2002, che rinviava ad un apposito decreto interministeriale tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio per la concertazione della disciplina delle modalità di funzionamento e di accesso al fondo, nonché di recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione. Il procedimento di individuazione dei criteri e delle modalità di accesso ed erogazione si è concluso di fatto solo recentemente, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004 del decreto interministeriale 14 ottobre 2003, «Disciplina sulle modalità di funzionamento ed accesso al fondo di rotazione istituito ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

A partire dal 28 aprile 2004 è pertanto possibile utilizzare, attraverso le procedure stabilite nel decreto in premessa, l'importo all'epoca introitato.

Giova comunque aggiungere che gli eventuali interventi da finanziare nell'ambito delle procedure previste per il fondo rotativo dovranno pervenire a termini del regolamento dagli enti locali nel cui territorio ricadono le aree e i beni oggetto del fatto lesivo ovvero dagli enti pubblici indicati all'articolo 5 del decreto 18 settembre 2001, n. 468 (pubbliche amministrazioni), per interventi aventi ad oggetto aree o beni pubblici, ovvero per interventi in danno aventi ad oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda nessun altro soggetto interessato), e dovranno essere aggiuntivi o integrativi rispetto al complesso degli interventi già finanziati con fondi pubblici per la bonifica di Porto Marghera.

E infatti, a proposito dei programmi di bonifica di detto sito di interesse azionale, la Regione Veneto è stata destinataria di 11.362.051,78 euro nell'esercizio 2001, di 13.427.879,38 euro nell'esercizio 2002 e di 13.427.879,38 euro nell'esercizio 2003, già interamente corrisposti. Sempre per la medesima specifica finalità la regione Veneto è destinataria, oltre agli stanziamenti suddetti, di finanziamenti aggiuntivi pari a 34.705.903,62 euro.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

Complessivamente, quindi, alla bonifica di Porto Marghera il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio contribuisce per totali 72.923.714,16 euro che non risultano essere stati ancora spesi.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(30 giugno 2004)

MANFREDI – Al Ministro della salute – Premesso che:

in data 12 giugno 2002 è stata presentata dalla società "Acque Terme di Vigezzo" al Sindaco del Comune di Malesco la richiesta di autorizzazione ad imbottigliare e commercializzare una bibita composta da acqua minerale addizionata ad ossigeno in base al decreto legislativo 25/1/1992, n. 105, art. 12;

il Sindaco del Comune di Malesco si rivolgeva all'ASL di Domodossola la quale, non sapendo dare un parere, inviava la richiesta alla Regione, Assessorato alla sanità;

il 12 novembre 2002 la stessa società "Acque Terme di Vigezzo" presentava a sua volta alla Regione Piemonte la richiesta di autorizzazione per l'imbottigliamento e la vendita della predetta bibita, che dovrebbe essere denominata "Eau vital";

la Regione Piemonte inoltrava la richiesta al Ministero della salute, Direzione generale sanità pubblica alimentare, che, a sua volta, richiedeva il parere sull'ammissibilità del prodotto all'Istituto Superiore di Sanità;

preso atto che a distanza di quasi due anni la società "Acque Terme di Vigezzo" non ha ancora ottenuto risposta,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano le conclusioni del Ministero della salute riguardo all'autorizzazione alla commercializzazione dell'acqua "Eau vital".

(4-06482)

(30 marzo 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in esame, si segnala che la competente Direzione generale del Ministero della salute, a seguito del quesito posto dalla Regione Piemonte, ha valutato approfonditamente la possibilità di autorizzare la produzione, in Italia, di una bevanda costituita da acqua minerale, addizionata di solo ossigeno come elemento caratterizzante (e non come additivo o secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 25/1/1992, n. 105, «Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali»).

In tale valutazione si è doverosamente tenuto conto delle disposizioni legislative nazionali tutt'ora vigenti in materia di bevande analcoliche, comprese quelle gassate (decreto del Presidente della Repubblica 19/5/1958, n. 719, «Regolamento per la disciplina igienica della produzione

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi»).

In considerazione della circolazione nel mercato comunitario di bevande come quella in questione, è stato richiesto il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), nella qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale.

L'ISS ha rappresentato che, ai sensi della normativa vigente, «la possibilità di commercializzazione per il prodotto specificato in oggetto sembrerebbe percorribile, solo se il prodotto fosse collocato tra le bevande gassate, qualora si potesse realizzare l'integrazione nel decreto del Presidente della Repubblica di riferimento».

Si deve, pertanto, concludere che la prescrizione relativa all'obbligo della presenza di residuo secco, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 719/1958, rappresenta l'elemento di natura legislativa, ostativo all'autorizzazione del prodotto citato dall'interrogante.

Va segnalato, tuttavia, che dovrebbe essere prossima l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, di modifica del citato decreto del Presidente della Repubblica, sul quale è già stato acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni. Le modifiche proposte riguardano l'abrogazione dell'obbligo del residuo secco e, per l'impiego di nuovi ingredienti, la previsione di una procedura di notifica alla ASL territorialmente competente in relazione all'ubicazione dello stabilimento di produzione, nonché ai Ministeri della salute e delle attività produttive.

	Il Ministro della salute
	Sirchia
(1º luglio 2004)	

OCCHETTO, FALOMI, DE ZULUETA. – Ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa. – Premesso che:

in occasione delle prossime elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004 sarà di fatto negato il diritto/dovere di voto, costituzionalmente garantito, al personale militare schierato oltremare per motivi di servizio;

da notizie apprese dall'«Associazione nazionale solidarietà diritto e progresso», che opera in difesa del pieno esercizio dei diritti individuali e collettivi garantiti dalla Costituzione a tutti i cittadini, inclusi gli appartenenti alle Forze armate, risulta che:

- 1) non sono stati predisposti gli atti e gli adempimenti per garantire il diritto di voto ai militari impegnati nelle missioni all'estero ed in particolare in Iraq, in Afganistan e nei Balcani;
- 2) un gruppo di militari della Marina militare italiana di stanza presso un'unità navale dislocata in Gran Bretagna non sono in condizione di esercitare pienamente il loro diritto di voto alle prossime elezioni europee a causa degli ostacoli logistici ed economici che devono affrontare per recarsi presso il seggio elettorale più vicino a Southampton;

Fascicolo 120

considerato che numerosi paesi, dell'Unione europea e non, hanno da tempo predisposto misure idonee a garantire il pieno e incondizionato esercizio del diritto di voto anche ai cittadini dislocati temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro, ad esempio per corrispondenza o via Internet:

tenuto conto del fatto che tale problema si é presentato all'inizio degli anni '90, quando le missioni in Kurdistan e Albania portarono oltremare circa 2000 uomini, e nel 1993-94, quando per le operazioni in Somalia e Mozambico furono coinvolti oltre 4000 uomini, incluso il personale della Marina imbarcato sui gruppi navali che operarono nell'Oceano indiano;

considerato peraltro che, da quanto è stato possibile apprendere, il Governo sarebbe impegnato a garantire il voto ai calciatori e all'équipe della Nazionale italiana in Portogallo, predisponendo dei seggi per l'occasione:

tenuto conto del fatto che i militari italiani sono impegnati quotidianamente ad adempiere il loro dovere di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa della pace in Italia e all'estero;

constatato che lo status di militare non può in nessun modo comportare la mortificazione della condizione di cittadino considerata in tutti gli aspetti di titolare di diritti fondamentali al pari degli altri,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga legittima una tale violazione del diritto fondamentale all'esercizio del voto;

se e quali provvedimenti si intenda adottare al fine di garantire il pieno e incondizionato esercizio di tale diritto per i militari impegnati all'estero, compresi i Balcani, l'Afganistan e l'Iraq, sia in unità navali sia in quelle di terra, in occasione delle prossime elezioni europee e per ogni altro futuro esercizio dei diritti politici.

(4-06910)

(15 giugno 2004)

RISPOSTA. - L'articolo 3 del decreto-legge 24.6.1994, n. 408 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483), prescrive che gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione possono votare per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite a cura delle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel territorio dei Paesi stessi.

Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori che si trovino temporaneamente nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine occorre far pervenire all'Ufficio consolare competente per territorio, entro i termini previsti dalla vigente normativa, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

In base alla vigente normativa, pertanto, tale presupposto ha trovato applicazione non solo nei confronti dei calciatori della squadra della nazionale italiana, ma anche dei giornalisti al seguito, che si sono dovuti recare temporaneamente in Portogallo per motivi di lavoro.

Viceversa, la predetta normativa non può trovare applicazione nei confronti di connazionali che risiedano o si trovino temporaneamente per motivi di studio o di lavoro nei Paesi non appartenenti all'Unione europea, com'è stato il caso dei nostri militari impegnati in missioni in Iraq, Afghanistan e nei Balcani.

affari esteri	gli	per	Stato	di	Il Sottosegretario	I_{i}
Antonione						

PASSIGLI. – Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

secondo quanto riportato da numerose fonti di stampa (si veda l'Agenzia «Ansa» del 24 febbraio 2004) la Commissione europea ha deciso di intraprendere una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, così come di altri Stati membri dell'Unione, per inadempienza rispetto alle prescrizioni della direttiva 19 novembre 1992, n. 92/100/CEE, sul diritto di noleggio, il diritto di prestito e altri diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale;

più precisamente, la Commissione lamenta un'interpretazione eccessivamente ampia, da parte dello Stato italiano, della possibilità da parte di istituzioni pubbliche – quali le biblioteche – di concedere il prestito di volumi, prescindendo dal consenso dell'autore e definendo in termini insufficienti la remunerazione spettante agli autori stessi,

si chiede di sapere:

(8 luglio 2004)

quanti prestiti vengano effettuati nelle biblioteche non solo statali ma più latamente pubbliche;

se il loro volume sia in calo o in aumento;

quanti nuovi titoli e quanti nuovi volumi siano immessi annualmente nel sistema delle biblioteche pubbliche;

se non si ritenga di incrementare i fondi a disposizione delle biblioteche per acquisti di nuovi titoli e nuovi volumi;

quali altre iniziative si intenda adottare a salvaguardia della essenziale funzione di promozione e diffusione della cultura svolta dalle biblioteche pubbliche, anche attraverso il sistema dei prestiti librari.

(4-06282)

(4 marzo 2004)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente l'attività svolta dalle biblioteche pubbliche, interpellati gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

Preliminarmente, si rende noto che le biblioteche pubbliche statali che dipendono esclusivamente da questo Ministero sono quarantasei.

Per quanto concerne i prestiti effettuati nei suddetti istituti nell'anno 2003, essi sono stati 361.572, con un aumento di circa il 10,50% rispetto all'anno precedente.

In merito all'immissione annuale di nuove pubblicazioni nel sistema delle biblioteche pubbliche, si premette che ogni anno sono pubblicati circa cinquantamila nuovi volumi e che ovviamente non possono essere tutti acquistabili dagli istituti dipendenti, sia a causa del budget divenuto insufficiente che per i continui aumenti dei prezzi delle pubblicazioni stesse.

In particolare, per quanto riguarda la dotazione finanziaria a disposizione di tali istituti, si rende noto che non si è potuto incrementare tale dotazione, a seguito delle misure di risparmio dettate per il contenimento della spesa pubblica.

Infine, per quanto attiene all'adozione di iniziative per la salvaguardia della funzione svolta dalle biblioteche pubbliche, alla luce anche della recente procedura di infrazione intrapresa dalla Commissione europea, si comunica che sono in corso incontri sia all'interno di questa Amministrazione, sia con i rappresentanti di tutte le amministrazioni e degli enti interessati per individuare una linea d'azione comune.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività cultura	ıli
--	-----

Bono

(5 luglio 2004)

PERUZZOTTI. - Al Ministro degli affari esteri. - Premesso che talune istituzioni dell'Unione europea, in particolare il Parlamento, non riconoscono validità documentale agli atti redatti in conformità dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445, si chiede di sapere quali azioni si intenda adottare perché tale norma non venga disattesa dalla burocrazia dell'Unione europea.

(4-05942)

(21 gennaio 2004)

RISPOSTA. – In relazione al quesito con cui si chiede per quale motivo le istituzioni comunitarie, ed in particolare il Parlamento europeo, non accettano gli atti redatti in conformità all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (si tratta, in sintesi, della cosiddetta «autocertificazione»), si osserva quanto segue.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 precisa che le disposizioni del decreto presidenziale si applicano alla produzione di atti e documenti degli organi della pubblica amministrazione italiana e non di quelli di Istituzioni comunitarie. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 prevede che «Le

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti con l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati, come previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59». Non in tutti gli Stati membri è del resto prevista o disciplinata l'autocertificazione.

La pubblica amministrazione italiana può infatti, ove necessario, agevolmente controllare la veridicità delle dichiarazioni fornite nel documento per essa prodotto, cosa che risulta invece molto più complessa per gli uffici delle istituzioni comunitarie.

Ad ogni modo, qualora l'onorevole interrogante fornisca maggiori dettagli sull'episodio che è alla base del quesito in esame, il Ministero degli affari esteri è disponibile ad approfondire, per il tramite della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, la questione presso gli uffici delle istituzioni comunitarie che avrebbero rifiutato l'autocertificazione di un cittadino italiano.

	Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
(0.1. 1' 2004)	Antonione
(8 luglio 2004)	

SERVELLO – Al Ministro per i beni e le attività culturali – Premesso che:

da decenni l'unico erede di Claretta Petacci richiede di entrare in possesso del carteggio privato tra Benito Mussolini e Claretta, zia del richiedente;

l'Archivio di Stato non ha saputo custodire il carteggio, al punto che è stata pubblicata sul quotidiano «La Repubblica» del 5 marzo 2003 la notizia, non smentita, del furto di una parte della corrispondenza relativa all'anno 1937;

l'Autorità giudiziaria non ha attribuito allo Stato la proprietà di tale corrispondenza,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sia vero che il signor Ferdinando Petacci ha offerto all'Archivio di Stato di poter rientrare in possesso delle carte di carattere privato, lasciando all'Archivio stesso le eventuali carte di interesse storico;

se risponda al vero che tale proposta è stata formulata dal legale di Ferdinando Petacci fin dal 18 novembre 2003, senza che vi sia stata, fino ad oggi, alcuna risposta.

(4-06490)

(30 marzo 2004)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente le questioni relative al carteggio privato tra Benito Mussolini e Claretta Petacci, interpellati gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Si premette che tale carteggio fu acquisito dallo Stato per l'eccezionale importanza ai fini della storia recente dello Stato italiano, con provvedimento del 21 ottobre 1950, adottato a norma dell'articolo 13, lettera *b*), dell'allora vigente legge 22 dicembre 1939, n. 2006.

Si ritiene opportuno anche rammentare le vicende avvenute nel corso degli anni. Nel 1956, con sentenza n. 896, la Corte di cassazione annullò per difetto di giurisdizione la sentenza della Corte d'appello di Roma, favorevole agli eredi Petacci che intendevano ottenere la restituzione del suddetto carteggio.

Nella successiva fase di fronte al giudice amministrativo, il Consiglio di Stato, con decisione n. 1050 del 1975, dichiarò la perenzione del ricorso degli eredi; nel 1988 un'ulteriore azione legale, promossa dalla defunta sig.ra Myriam Petacci, fu cancellata dal ruolo del Tribunale di Roma nell'udienza del 20 dicembre 1989.

In seguito, l'Avvocatura generale dello Stato, con parere 30 settembre 1988, n. 49787, ha ritenuto infondata ogni pretesa degli eredi Petacci, in quanto il provvedimento adottato nel 1950, ormai inoppugnabile, ha determinato uno stato di fatto, che rimane soggetto alla disciplina retroattiva delle norme via via entrate in vigore sintanto che la situazione si protrae in conformità delle previsioni delle norme medesime.

Da quanto sopra esposto è indubbio, pertanto, che il carteggio Petacci-Mussolini faccia parte del demanio archivistico statale.

A seguito dell'appartenenza demaniale del suddetto bene e dei precedenti citati, questa Amministrazione ha ritenuto, prima di esprimersi in merito alla richiesta formulata dal sig. Ferdinando Petacci, con la quale il medesimo chiede di poter rientrare in possesso dei soli atti di carattere personale, di sottoporre la questione al parere dell'Avvocatura dello Stato ed è in attesa del suddetto parere.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono

(5	luglio	2004)		

SODANO Calogero. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che è stato istituito il pagamento del *ticket* per l'ingresso nella Valle dei Templi;

che la Valle dei Templi appartiene agli agrigentini, prima che al mondo intero;

che le scolaresche della città hanno il diritto di potere studiare il proprio territorio,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di permettere agli agrigentini la fruizione gratuita del Parco archeologico che, pur essendo un bene patrimonio dell'umanità, è pur sempre parte del territorio della città e fortemente legato alla vita e alla abitudini dei cittadini.

(4-01710)

(13 marzo 2002)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa all'istituzione del biglietto d'ingresso al Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, interpellato l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, per il tramite del Commissariato dello Stato per la regione Siciliana, competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, il citato Assessorato rende noto che, come previsto dalla normativa vigente, l'ingresso gratuito è consentito a gruppi o comitive di studenti delle scuole italiane, statali e non statali e degli altri Stati membri dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti e, pertanto, anche alle scolaresche della città di Agrigento.

L'attuale determinazione del biglietto d'ingresso alla Valle dei Templi, stabilito da disposizioni regionali, prevede l'importo di quatto euro e cinquanta per il biglietto intero e di due euro per quello ridotto.

Per quanto attiene alle eventuali iniziative volte ad una fruizione gratuita da parte della cittadinanza, si precisa che, pur tenendo presente che le direttive europee non consentono discriminazioni di alcun genere, i rappresentanti del Parco archeologico hanno in corso lo studio di modalità di accesso facilitato. In proposito, si rammenta che l'ingresso gratuito al Parco da parte dei cittadini è già avvenuto in occasione di alcune festività.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono

(5 luglio 2004)

SODANO Calogero. – Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

il Consiglio dei ministri dello scorso 27 novembre, come risulta dal comunicato stampa diramato dalla Presidenza del Consiglio, ha svolto ulteriori approfondimenti sulla questione dell'individuazione del sito più adatto alla sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;

è stato deciso di espungere dal testo del decreto-legge n. 314 del 2003 il riferimento al Comune di Scanzano Jonico e di affidare ad un'apposita Commissione tecnico-scientifica (a cui parteciperanno anche esponenti del mondo scientifico designati dalla Conferenza Stato-Regioni) il compito di individuare un'area idonea;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

il Governo presenterà un emendamento in tal senso al decretolegge in discussione per la conversione in Parlamento,

si chiede di sapere:

se sia vero che i possibili siti per il Deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi potrebbero essere individuati nelle località di Porto Empedocle, Realmonte e Racalmuto, a pochi chilometri dalla Valle dei Templi;

se non si ritenga questo fatto, nel caso ciò rispondesse a verità, semplicemente delittuoso e se la possibile individuazione sia stata preceduta dalle indispensabili indagini tecnico – scientifiche *in situ* finalizzate alla caratterizzazione e validazione dell'area;

se l'eventuale individuazione avverrà anche con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, ed in particolare con le comunità interessate, senza contraddire il principio costituzionale di leale collaborazione tra lo Stato e le amministrazioni locali e le stesse linee guida di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3267 del 7 marzo 2003;

se le procedure adottate per l'eventuale individuazione siano in contrasto con le linee guida della strategia nazionale sulla gestione dei materiali radioattivi e degli impianti nucleari dismessi, definita nel documento del Ministero dell'industria del 14 dicembre 1999, i cui indirizzi strategici sono stati confermati nel decreto ministeriale 7 maggio 2001 recante «Indirizzi operativi alla Sogin», la società di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze incaricata dello smantellamento delle centrali nucleari e degli impianti di trattamento e fabbricazione del combustibile nucleare;

se non si ritenga di bloccare qualsiasi eventuale iniziativa in corso, garantendo che l'individuazione del sito avvenga solo a seguito dell'effettuazione sul posto di tutti gli studi tecnico – scientifici da parte dell'apposita Commissione, e, in ogni caso, il pieno coinvolgimento della cittadinanza, delle regioni e degli enti locali.

(4-05770)

(9 dicembre 2003)

RISPOSTA. – In merito a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, concernente l'ipotesi di individuazione di un deposito di rifiuti radioattivi in Sicilia, si rappresenta che dallo studio condotto dalla Sogin risulta che i siti indicati nell'interrogazione siano compresi nei 45 siti individuati dallo studio effettuato dal Servizio geologico nazionale nel 1997, ma sono stati esclusi già al primo livello relativo alle caratteristiche geomorfologiche della formazione salina che non rendono idonei i siti in questione.

La legge n. 368 del 23 dicembre 2003 prevede che l'individuazione del sito idoneo per un deposito definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato debba avvenire anche con la partecipazione di rappresentanti della Conferenza unificata (due nominati dalle Regioni e due da-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

gli enti locali) nella Commissione tecnico-scientifica prevista nell'ambito della stessa legge.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

Matteoli

(30 giugno 2004)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

a Nola recenti scavi archeologici hanno dato alla luce i resti di un villaggio preistorico dell'età del bronzo risalente a 4000 anni fa;

nel corso dei lavori di sterro si è scoperta una "mini Pompei" dell'età del bronzo: una grande eruzione del Vesuvio, 2000 anni prima di quella di Pompei, con le sue ceneri aveva sommerso capanne di 3700 anni fa che rappresentano una importante testimonianza su come vivevano gli italiani di quel tempo;

il Tar, su ricorso dei proprietari del suolo, ha ordinato alla Soprintendenza archeologica di acquistare entro i prossimi trenta giorni il sito, pena la restituzione ai legittimi proprietari;

ad una precedente interrogazione in merito (4-01554, presentata dall'interrogante il 21 febbraio 2002) il Ministro in indirizzo rispondeva "la Soprintendenza comunica di aver provveduto all'imposizione del vincolo di interesse archeologico sull'area del ritrovamento, al fine di assicurare la tutela e la salvaguardia dell'insediamento dell'età del Bronzo (...)",

si chiede di sapere:

quali motivi abbiano impedito l'acquisto dell'area del sito di Nola, dove è stato scoperto il villaggio dell'era del bronzo, da parte della Soprintendenza archeologica;

se non si ritenga grave il fatto che una risorsa culturale che avrebbe potuto "consacrare" la città di Nola come uno dei più importanti centri turistici della Campania venga di fatto congelata;

quali provvedimenti si intenda adottare per favorire la piena fruizione del sito archeologico di Nola.

(4-06237)

(26 febbraio 2004)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa al villaggio preistorico rinvenuto a Nola (Napoli), interpellati gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

La Soprintendenza per i beni archeologici ha reso noto che, avendo la regione Campania manifestato interesse all'acquisizione dell'area dei ritrovamenti, al fine di destinarla a Parco archeologico della preistoria, al momento sono in corso con la società proprietaria dell'area contatti per giungere ad un accordo di cessione bonaria.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

In previsione di quanto sopra detto, la Soprintendenza per i beni archeologici ha elaborato un apposito progetto di sistemazione e valorizzazione delle testimonianze fino ad ora emerse che assicuri la piena fruizione del sito.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

BONG

(5	luglio	2004)	

SPECCHIA. – Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute. – Premesso:

che nei giorni scorsi è stato accertato che circa 1000 ettari, in località «Franchini», tra Gravina e Ruvo di Puglia (Bari) nella zona della Murgia, sono interessati dalla presenza di rifiuti di ogni genere, compresi fanghi inquinanti;

che sarebbero state rinvenute circa 40 discariche abusive;

che l'area in questione è sottoposta a vincolo idrogeologico e dovrebbe essere compresa nella perimetrazione del Parco dell'Alta Murgia;

che, secondo le prime valutazioni, sarebbe stata messa in atto una coordinata attività illecita per smaltire in modo illegale rifiuti tossici;

rilevato:

che vanno individuati i responsabili dei fatti innanzi esposti;

che va accertato il grado di inquinamento della falda acquifera e comunque del sottosuolo;

che vanno adottate misure di bonifica;

che, d'intesa con tutti gli organismi competenti, è necessario concordare misure di prevenzione per stroncare il grave fenomeno dello smaltimento illecito e di inquinamento in un'area di particolare pregio ambientale,

si chiede di sapere se e quali urgenti iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo.

(4-05165)

(18 settembre 2003)

RISPOSTA. – In merito a quanto riportato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, riguardante i circa 140 ettari di terreno ubicati tra i comuni di Altamura e Gravina di Puglia che sono stati interessati dallo sversamento di rifiuti costituiti da pseudoammendante misto a rifiuti urbani triturati, si rappresenta quanto segue.

Detti terreni sono stati sequestrati, su disposizione dell'Autorità giudiziaria di Bari, dai vigili urbani dei comuni di Gravina e di Altamura. Oltre ai siti è stato sequestrato anche il grano ivi coltivato per poter procedere alle analisi del caso.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 120

Personale del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Bari, coadiuvato dal personale dei Carabinieri di Altamura e di Modugno, ha, inoltre, effettuato dieci perquisizioni presso abitazioni, studi di commercialisti e banche notificando sette avvisi di garanzia.

L'attività investigativa è, ad oggi, coperta da segreto istruttorio.

Il Presidente della Giunta della regione Puglia, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza ambientale, in ottemperanza alle disposizioni di legge ordinarie e di emergenza che prevedono a carico dei responsabili delle situazioni di inquinamento l'obbligo di effettuare gli interventi di bonifica, ha ordinato ai proprietari delle aree in questione di eseguire la caratterizzazione e le opere di messa in sicurezza d'emergenza necessarie.

Si ricorda che la normativa vigente prevede che, qualora i proprietari delle aree inquinate non ottemperassero all'ordine ricevuto, in via sostitutiva dovranno provvedere i Comuni, la Regione, l'ufficio del Commissario delegato.

Quest'ultimo, nell'ambito dell'apposita convenzione sottoscritta con l'Agenzia regionale per l'ambiente, ha commissionato alcuni studi preliminari finalizzati alla definizione del piano di caratterizzazione riguardante le aree poste sotto sequestro giudiziario ed ha attivato le procedure in danno dei proprietari delle stesse, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dal decreto ministeriale n. 471 del 1999.

	Il Ministro	dell'ambiente	e	per	la	tutela	del	territorio
]	Matteoli
(30 giugno 2004)								